



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Guida alla verifica dei requisiti di idoneità

BANKENTOEZICHT

Dicembre 2021

BANKTILSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHL'AD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKENAUF SICHT

Indice

Prefazione	5
Principi guida	7
1 Ambito di applicazione delle verifiche dei requisiti di idoneità da parte della BCE	8
2 Quadro giuridico	9
2.1 Regolamento sull'MVU e regolamento quadro sull'MVU	9
2.2 CRD e legislazione nazionale	9
2.3 Orientamenti dell'ABE/ESMA	10
2.4 Indirizzi di policy, prassi di vigilanza e processi dell'MVU	10
3 Criteri di valutazione	11
3.1 Esperienza	11
3.1.1 Esperienza professionale e conoscenze tecniche	11
3.1.2 Informazioni	12
3.1.3 Metodologia della valutazione	12
3.1.4 Casi particolari	16
3.2 Onorabilità	16
3.2.1 Informazioni	17
3.2.2 Metodologia della valutazione	21
3.3 Conflitti di interesse e indipendenza di giudizio	26
3.3.1 Informazioni	28
3.3.2 Metodologia della valutazione	29
3.3.3 Dichiarazione sui conflitti di interesse	32
3.4 Disponibilità di tempo	34
3.4.1 Concetto di disponibilità di tempo	34
3.4.2 Informazioni	34
3.4.3 Metodologia della valutazione	36

3.5	Idoneità complessiva dell'organo di amministrazione	45
3.5.1	Informazioni	48
3.5.2	Metodologia della valutazione	49
3.6	Valutazione della responsabilità individuale dei componenti dell'organo di amministrazione	50
3.6.1	Ambito di applicazione	51
3.6.2	Rilievi	51
3.6.3	Criteri di idoneità e valutazione dettagliata	53
3.6.4	Processo	55
3.6.5	Raccolta di informazioni e audizioni nelle verifiche dei requisiti di idoneità	55
3.6.6	Esito della valutazione	56
4	Autorizzazioni connesse alla verifica dei requisiti di idoneità	57
4.1	Incarichi di amministratore non esecutivo aggiuntivi	57
4.1.1	Informazioni	57
4.2	Cumulo delle funzioni di presidente e di amministratore delegato	58
4.2.1	Metodologia della valutazione	59
4.3	Procedura per la richiesta dell'autorizzazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo o a cumulare le funzioni di presidente e amministratore delegato	60
4.3.1	La richiesta deve essere presentata dall'ente creditizio o dall'esponente nominato?	60
4.3.2	Quando deve essere presentata la richiesta?	60
4.3.3	Coordinamento con le istanze di verifica dei requisiti di idoneità presentate contestualmente	60
5	Situazioni diverse dalle nuove nomine iniziali che danno luogo a una verifica dei requisiti di idoneità	62
5.1	Variazioni di carica, rinnovi e cessazioni dalle funzioni	62
5.1.1	Norma generale	62
5.1.2	Variazioni di carica	62
5.1.3	Rinnovi	63

5.1.4	Cessazioni dalle funzioni	63
5.2	Riesame dell'idoneità	63
5.3	Metodologia della valutazione	64
5.3.1	Fase 1 – Riesame dell'idoneità (valutazione prudenziale dei fatti nuovi, della loro rilevanza e della gravità del loro impatto)	65
5.3.2	Fase 2 – Riesame dell'idoneità (adozione di una decisione finale da parte della BCE)	68
5.3.3	Indicazioni generali atte a stabilire se un fatto nuovo può dare origine a riesame	68
6	Audizioni	73
6.1	Finalità	73
6.2	L'approccio della BCE alle audizioni	73
6.3	Tempistica	76
6.4	Aspetti procedurali	76
6.4.1	Notifica	76
6.4.2	Audizione	76
7	Notifiche, decisioni e disposizioni accessorie	78
7.1	Notifica delle nomine previste	78
7.2	Tipologia delle decisioni	79
7.2.1	Orizzonte temporale	80
7.2.2	Diritto a essere sentiti	80
7.2.3	Decisione e notifica della BCE	80
7.3	Decisione positiva corredata di condizioni	81
7.3.1	Prassi di vigilanza	81
7.4	Decisione positiva corredata di obblighi	83
7.5	Decisione positiva corredata di raccomandazioni o aspettative	84
7.6	Altre tipologie di poteri	84
7.6.1	Riesame dell'idoneità e rimozione dall'incarico	84
8	Link utili	85

Prefazione

Nel presente documento, i termini “ente creditizio” e “soggetto vigilato”¹ sono utilizzati come sinonimi; parimenti, i termini “membro” e “componente” sono considerati equivalenti di “esponente nominato”².

Il termine “autorità competente” si riferisce sia alle ANC sia alla BCE.

Termini diversi sono definiti nel testo e nelle note. Inoltre, il termine “requisiti di idoneità” equivale a quello di “requisiti di professionalità e onorabilità” impiegato nella precedente versione della guida. Si invita infine a consultare il [glossario della BCE](#).

L’organo di amministrazione di un ente creditizio³ deve essere idoneo ad assolvere le proprie responsabilità ed essere composto in modo tale da contribuire all’amministrazione efficace dell’ente e a un processo decisionale equilibrato. Questi aspetti non hanno un impatto solo sulla stabilità e sulla solidità dello stesso ente, ma anche sul settore bancario in generale, poiché rafforzano la fiducia dei cittadini in coloro che gestiscono il settore finanziario dell’area dell’euro.

Dal 4 novembre 2014 la Banca centrale europea (BCE) è competente per le decisioni in materia di verifica dell’idoneità di tutti i membri degli organi di amministrazione degli enti creditizi significativi sottoposti alla sua vigilanza diretta. La finalità di questa *Guida alla verifica dei requisiti di idoneità*, che rivede e sostituisce la versione precedente aggiornata a maggio 2018, è spiegare in maggior dettaglio gli indirizzi di policy, le prassi di vigilanza e i processi applicati dalla Banca centrale europea nella valutazione dell’idoneità dei componenti degli organi di amministrazione degli enti creditizi significativi e specificare le principali aspettative della BCE.

Gli indirizzi di policy, le prassi di vigilanza e i processi descritti in questa sede potrebbero necessitare di adeguamenti con il passare del tempo. La guida è concepita come uno strumento pratico che sarà regolarmente aggiornato per tenere conto dei nuovi sviluppi nel quadro giuridico e regolamentare internazionale ed europeo e dell’esperienza acquisita nel tempo in materia di vigilanza sui requisiti di idoneità.

La guida non costituisce tuttavia un documento giuridicamente vincolante e non può in alcun modo sostituire i requisiti normativi derivanti dal diritto applicabile dell’Unione europea (UE) o dalla legislazione nazionale vigente, né introduce nuove disposizioni o requisiti.

Nei limiti del possibile, la guida adotta la terminologia utilizzata nella direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD)⁴, negli orientamenti congiunti sull’idoneità emanati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) e dall’Autorità bancaria

¹ Tutti gli enti sottoposti alla vigilanza diretta della BCE (enti significativi), che siano enti creditizi o società di partecipazione finanziaria (mista).

² Persona proposta o nominata per ricoprire una carica nell’organo di amministrazione.

³ Come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013) (Capital Requirements Regulation, CRR).

⁴ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

europea (ABE)⁵ e negli orientamenti dell'ABE sulla governance interna⁶. Il termine “organo di amministrazione”, ad esempio, si riferisce a tutti gli organi che nei diversi modelli di governance esercitano le funzioni di supervisione strategica, di gestione o di controllo.

La presente guida non predilige nessuna struttura di governance in particolare e intende abbracciare tutti i modelli esistenti.

⁵ [Orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave](#) ai sensi della Direttiva 2013/36/UE e della Direttiva 2014/65/UE (ABE/GL/2017/12).

⁶ [Orientamenti dell'ABE sulla governance interna](#) ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (ABE/GL/2017/11).

Principi guida

Agli enti creditizi compete in via primaria la valutazione iniziale e su base continuativa dell' idoneità dei membri dell'organo di amministrazione e dei responsabili delle principali funzioni aziendali.

L'autorità di vigilanza si attende che gli esponenti nominati forniscano informazioni su tutti i procedimenti pertinenti per quanto a loro conoscenza e comunichino in maniera trasparente e onesta con la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC). Tutta la documentazione richiesta dall'autorità di vigilanza deve essere presentata nella misura del possibile. In caso contrario, andrebbero indicati chiaramente i motivi per cui non è stato possibile ottenere e presentare tali informazioni o documenti.

La presente guida, la quale descrive gli indirizzi di policy, le prassi di vigilanza e i processi applicati dalle autorità competenti nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), è concepita come uno strumento pratico che sarà aggiornato e sviluppato nel tempo.

Gli indirizzi di policy qui contenuti non pregiudicano le disposizioni del diritto nazionale. Tuttavia, ove possibile, la BCE e le ANC si adoperano per interpretare le norme nazionali in linea con gli stessi.

La verifica dei requisiti di idoneità viene condotta caso per caso e la presente guida dovrebbe servire esclusivamente come strumento pratico. Pertanto, in ciascun caso, consisterà in un'analisi della singola situazione e in un giudizio di vigilanza.

Le prassi di vigilanza descritte nella guida rispettano il principio di proporzionalità, nel senso che sono commisurate alle dimensioni, all'importanza sistemica e al profilo di rischio dell'ente creditizio vigilato e alla ripartizione efficiente di risorse di vigilanza limitate.

La verifica di idoneità condotta dalle autorità competenti è di natura prudenziale e preventiva e dipende in larga misura dalle informazioni disponibili. È diversa dalle procedure amministrative di infrazione o dai procedimenti penali.

La verifica dei requisiti di idoneità confluisce nell'ordinaria attività di vigilanza sulla governance degli enti creditizi. Le decisioni in materia di idoneità possono contenere disposizioni che richiedono un approfondimento nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza e quest'ultima può a sua volta dare luogo a un riesame dell' idoneità dei componenti di un organo di amministrazione, evidenziare carenze riferite all' idoneità complessiva o fornire indicazioni nel contesto dei rinnovi delle cariche.

1 Ambito di applicazione delle verifiche dei requisiti di idoneità da parte della BCE

La presente guida si applica alle verifiche dei requisiti di idoneità dei componenti dell'organo di amministrazione, sia con funzione di gestione (amministratori esecutivi) sia con funzione di supervisione strategica (amministratori non esecutivi), di tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza diretta della BCE (enti significativi), che siano enti creditizi o società di partecipazione finanziaria (mista)⁷, nonché nel contesto delle procedure di autorizzazione all'attività bancaria o di valutazione delle partecipazioni qualificate. In base all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull'MVU⁸, le ANC sono competenti per le regolari nomine presso gli enti meno significativi (cioè che non rientrano nel contesto delle autorizzazioni o delle partecipazioni qualificate).

La guida si applica anche alla valutazione, negli Stati membri partecipanti, dei responsabili delle principali funzioni aziendali e dei dirigenti addetti alle filiali⁹ di enti significativi situate in altri Stati membri dell'UE o in paesi terzi (nell'ambito del diritto nazionale applicabile)¹⁰. I criteri di valutazione concernenti i responsabili delle principali funzioni aziendali e i dirigenti addetti alle filiali dipendono dalla normativa nazionale¹¹. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU, la BCE esercita i poteri nazionali corrispondenti¹². Le indicazioni fornite di seguito possono essere altresì utilizzate per interpretare i criteri applicabili conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali.

⁷ Per le società di partecipazione finanziaria (mista), cfr. l'articolo 121 della CRD.

⁸ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁹ Poiché l'ambito della valutazione concernente i responsabili delle principali funzioni aziendali e i dirigenti addetti alle filiali è disciplinato dal diritto nazionale, le relative definizioni di responsabili delle principali funzioni aziendali e dirigenti addetti alle filiali sono stabilite dalla normativa nazionale di recepimento delle pertinenti disposizioni della CRD. Conformemente agli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE, andrebbero considerati responsabili delle principali funzioni aziendali almeno gli esponenti a capo delle funzioni di controllo interno e i dirigenti preposti alla gestione finanziaria della società (CFO), laddove non facciano parte degli organi di amministrazione. Per quanto riguarda i dirigenti addetti alle filiali, i citati orientamenti prevedono che le autorità competenti valutino l'idoneità dei soggetti di fatto incaricati della direzione della filiale, "Background and rationale", paragrafo 10.

¹⁰ Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU.

¹¹ Legislazione nazionale che recepisce gli articoli 74 e 88 (responsabili delle principali funzioni aziendali) e 91 (dirigenti addetti alle filiali) della CRD.

¹² Per maggiori informazioni, cfr. la [lettera](#) della BCE del 31 marzo 2017 ai soggetti vigilati contenente ulteriori chiarimenti in merito alla competenza della Banca centrale europea a esercitare poteri di vigilanza concessi ai sensi del diritto nazionale.

2 Quadro giuridico

2.1 Regolamento sull'MVU e regolamento quadro sull'MVU

La vigilanza sui requisiti di idoneità rientra fra i compiti attribuiti alla BCE con competenza esclusiva. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sull'MVU stabilisce che la verifica dei requisiti di idoneità forma parte della vigilanza della BCE sull'insieme dei dispositivi di governo societario degli enti creditizi.

Il regolamento quadro sull'MVU¹³ sviluppa la materia della conformità ai requisiti di idoneità negli articoli 93 e 94. Inoltre impone alcuni obblighi ai soggetti vigilati in termini di notifica all'ANC competente di determinate informazioni concernenti l'idoneità dei membri del proprio organo di amministrazione. L'articolo 93 fa riferimento alle modifiche dei membri degli organi di amministrazione, mentre l'articolo 94 verte sui fatti nuovi o su qualsiasi altro problema che possa incidere sul costante rispetto dell'obbligo degli enti creditizi di dotarsi di esponenti idonei nei rispettivi organi di amministrazione.

La BCE adotta decisioni sull'idoneità dei componenti degli organi di amministrazione degli enti creditizi significativi in esito alle verifiche dei requisiti di idoneità. La BCE può ricorrere ai poteri previsti dal regolamento sull'MVU per lo svolgimento della sua funzione. Fra questi poteri vi sono la raccolta di informazioni, anche tramite audizioni, l'imposizione di condizioni o obblighi e la formulazione di raccomandazioni, aspettative o segnalazioni afferenti le decisioni sulla professionalità e sull'onorabilità.

2.2 CRD e legislazione nazionale

L'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sull'MVU stabilisce che, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti di vigilanza, la BCE deve applicare tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se questo si compone di direttive, la legislazione nazionale di recepimento delle stesse. I requisiti di idoneità sono trattati brevemente all'articolo 91 della CRD. La citata direttiva fissa gli standard di idoneità per l'organo di amministrazione, ma non fornisce indicazioni dettagliate sui diversi criteri da applicare o sulla procedura di vigilanza da seguire (ad esempio la scelta fra approvazione ex ante della nomina di un membro di un organo di amministrazione da parte delle autorità di vigilanza oppure notifica ex post della stessa alle autorità di vigilanza).

Pertanto, ai fini delle decisioni in materia di idoneità, la BCE applicherà tali requisiti sostanziali fissati nella normativa nazionale vincolante che dà attuazione all'articolo 91 della CRD. Poiché l'articolo 91 della CRD costituisce una disposizione di

¹³ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

armonizzazione minima, le risultanti leggi nazionali presentano qualche differenza. Di fatto alcuni Stati membri hanno stabilito requisiti più stringenti di quelli previsti nell'articolo 91.

2.3 Orientamenti dell'ABE/ESMA

Oltre alla legislazione nazionale che recepisce la CRD, la BCE si conforma anche agli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE e agli orientamenti dell'ABE sulla governance interna. La presente guida non sostituisce le indicazioni contenute nei citati orientamenti; fornisce spiegazioni riguardo ai processi della BCE e specifica le principali aspettative della BCE nella conduzione delle verifiche di idoneità.

2.4 Indirizzi di policy, prassi di vigilanza e processi dell'MVU

I requisiti regolamentari devono essere applicati nella pratica dalle autorità competenti in sede di valutazione dell'idoneità dei componenti degli organi di amministrazione di un ente creditizio. Affinché ciò avvenga in modo coerente, sono necessari chiarimenti sulla loro interpretazione, nonché lo sviluppo di prassi e processi di vigilanza comuni.

A tal fine la BCE, insieme alle ANC, ha predisposto indirizzi di policy riguardanti i criteri di idoneità nonché prassi di vigilanza che spiegano in maggiore dettaglio le modalità con cui le autorità competenti nell'ambito dell'MVU applicano, sulla base del singolo caso, la CRD così come recepita dall'ordinamento nazionale, gli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE e gli orientamenti dell'ABE sulla governance interna. Gli indirizzi di policy non pregiudicano il diritto nazionale e sono in linea con entrambi gli orientamenti. Purché non in contrasto con disposizioni legislative vincolanti a livello nazionale, la BCE e le ANC si attengono agli indirizzi di policy descritti nella guida. Questi ultimi saranno riesaminati alla luce dell'esperienza maturata nel tempo in materia di verifica dei requisiti di idoneità e dell'evoluzione del quadro giuridico e regolamentare internazionale ed europeo, oltre che dell'interpretazione della CRD da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3 Criteri di valutazione

L'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione¹⁴ è valutata sulla base di cinque criteri, stabiliti all'articolo 91 della CRD e descritti nei paragrafi seguenti: esperienza, onorabilità, conflitti di interesse e indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo, adeguatezza complessiva¹⁵.

3.1 Esperienza

3.1.1 Esperienza professionale e conoscenze tecniche

I componenti dell'organo di amministrazione devono possedere conoscenze, competenze ed esperienza aggiornate e sufficienti a esercitare le proprie funzioni. Ciò include altresì un'opportuna comprensione degli ambiti di cui il singolo componente, seppur non direttamente, rimane responsabile collegialmente assieme agli altri membri dell'organo di amministrazione. Agli enti creditizi competono in via primaria la selezione e la nomina di esponenti che soddisfino questi requisiti minimi di conoscenze, competenze ed esperienza sufficienti. La verifica è condotta, nel rispetto della legislazione nazionale vigente, prima della nomina ma anche ove necessario su base ad hoc (ad esempio in caso di variazione significativa delle deleghe).

Questa sezione della guida è intesa a promuovere una comprensione uniforme del termine "esperienza" come utilizzato nella CRD nel contesto della valutazione dell'idoneità di un membro dell'organo di amministrazione. La guida determina la gamma di esperienze di cui deve disporre un esponente nominato per poter essere ritenuto sufficientemente esperto ai fini dell'esercizio della funzione proposta all'interno dell'ente. Per la valutazione dell'esperienza di un esponente nominato viene presentato un approccio articolato in due fasi.

In linea con gli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE, il termine "esperienza" comprende aspetti pratici e teorici e include le competenze e le conoscenze considerando sia le conoscenze tecniche acquisite tramite l'istruzione e la formazione¹⁶ sia l'esperienza professionale pregressa.

¹⁴ I criteri si applicano mutatis mutandis alla valutazione, negli Stati membri partecipanti, dei responsabili delle principali funzioni aziendali e dei dirigenti addetti alle filiali di enti significativi situate in altri Stati membri dell'UE o in paesi terzi (nell'ambito del diritto nazionale applicabile).

¹⁵ Le indicazioni fornite in merito ai criteri di cui all'articolo 91 della CRD possono essere altresì utilizzate per interpretare i criteri applicabili conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali concernenti i responsabili delle principali funzioni aziendali e i dirigenti addetti alle filiali.

¹⁶ In base alla definizione contenuta negli orientamenti, per esperienza teorica si intendono sostanzialmente le conoscenze tecniche.

Tutti i componenti dell'organo di amministrazione devono disporre di conoscenze tecniche di base nel settore bancario che possono essere state acquisite tramite l'esperienza professionale o la formazione¹⁷.

Se ad esempio un esponente nominato ricopre anche le cariche di responsabile della funzione di controllo dei rischi, dirigente preposto alla gestione finanziaria della società, responsabile della conformità alle norme, responsabile della funzione di revisione interna, presidente del comitato per il controllo interno o presidente del comitato rischi, l'esperienza specialistica deve essere riscontrata nel rispettivo ambito di competenza.

3.1.2 Informazioni

Quando presentano un'istanza di verifica dei requisiti di idoneità¹⁸, gli enti creditizi dovrebbero fornire informazioni sull'esperienza dell'esponente nominato. Le informazioni minime dovrebbero essere ricavate dalla documentazione di base (ad esempio il questionario sui requisiti di idoneità e il curriculum vitae), che fornisce un'informativa completa sull'esponente in termini sia di qualifiche sia di esperienza e formazione nel settore bancario, in quello finanziario o in altri ambiti pertinenti. Le informazioni da fornire dovrebbero includere una conferma da parte dell'ente del fatto che l'esponente nominato è idoneo allo svolgimento dell'incarico. Se l'esponente nominato non soddisfa la presunzione di adeguata esperienza (cfr. le soglie indicate di seguito), viene richiesto all'ente di fornire elementi aggiuntivi complementari (o compensativi).

3.1.3 Metodologia della valutazione

La valutazione delle conoscenze tecniche e dell'esperienza professionale di un esponente nominato tiene necessariamente conto delle caratteristiche principali della funzione specifica e dell'ente. Alla maggiore complessità di tali caratteristiche corrisponde un più elevato livello di esperienza richiesto. Nel valutare le conoscenze tecniche e l'esperienza professionale, viene prestata particolare attenzione a una serie di fattori.

- Si considerano il livello e il profilo dell'istruzione attinente ai servizi bancari o finanziari o ad altri ambiti pertinenti quali l'economia, il diritto, la contabilità, la revisione, l'amministrazione, la regolamentazione finanziaria, la strategia, la gestione dei rischi, i controlli interni, l'analisi finanziaria, la tecnologia informatica e i metodi quantitativi.
- Rientrano nella valutazione anche i piani di formazione che l'esponente ha concluso, sta seguendo o ha in programma di seguire.

¹⁷ Le conoscenze tecniche possono essere altresì acquisite tramite la formazione dopo aver assunto la carica.

¹⁸ Istanza o notifica di verifica dei requisiti di idoneità presentata in conformità del diritto nazionale.

L'esperienza professionale è valutata sulla base delle informazioni in merito alle posizioni precedentemente occupate in termini ad esempio di durata dell'incarico, dimensioni dell'ente¹⁹, funzioni ricoperte, numero di collaboratori subordinati, natura delle attività svolte, effettiva pertinenza dell'esperienza maturata di recente e altri fattori di rilievo.

La valutazione dell'esperienza dell'esponente nominato è un processo articolato in due fasi. Anzitutto si prendono come riferimento le soglie corrispondenti alla presunzione di adeguata esperienza (prima fase). Se queste sono soddisfatte, si presume di norma che l'esponente sia in possesso dell'esperienza necessaria, salvo indicazioni contrarie. In secondo luogo, ove l'esponente non soddisfi tali soglie o le circostanze specifiche concernenti l'ente o la funzione richiedano esperienza teorica e/o pratica specifiche, si procede di necessità a una valutazione più dettagliata (seconda fase). Questo processo in due fasi non si applica in caso di rinnovo di una nomina rispetto alla quale la BCE abbia precedentemente assunto una decisione in materia di idoneità. In questo caso si presume che l'esponente sia in possesso dell'esperienza necessaria, salvo prova contraria.

3.1.3.1 Conoscenze tecniche

Tutti i componenti dell'organo di amministrazione devono possedere conoscenze tecniche di base nel settore bancario relative alle materie elencate di seguito. Questo requisito si presume soddisfatto se il componente ha esperienza professionale in ambito bancario. Eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un'adeguata formazione.

Le conoscenze tecniche di base nel settore bancario che sono richieste possono variare a seconda del modello di business particolare dell'ente.

Si richiede che tutti i componenti dell'organo di amministrazione possiedano conoscenze tecniche di base in ambito bancario relative a:

1. mercati bancari e finanziari;
2. contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
3. programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
4. gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio);
5. contabilità e revisione;
6. valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;

¹⁹ Qualunque organizzazione diversa dal soggetto vigilato.

7. interpretazione dei dati finanziari di un ente, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni²⁰.

3.1.3.2 Esperienza

L'esperienza è valutata con riferimento alla sua pertinenza e al numero di anni in cui è stata maturata, nonché al livello di esperienza in ruoli dirigenziali. La valutazione si avvale delle informazioni in merito alle posizioni precedentemente occupate tenendo conto tra l'altro della durata dell'incarico, delle dimensioni dell'ente, delle funzioni ricoperte, del numero di collaboratori subordinati, della natura delle attività svolte, dell'effettiva pertinenza dell'esperienza maturata e del periodo in cui è stata acquisita.

Ai componenti dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione (esecutiva) e nella sua funzione di supervisione strategica (non esecutiva) si applicano requisiti diversi poiché hanno ruoli e responsabilità per natura differenti.

Tavola 1

Soglie corrispondenti alla presunzione di adeguata esperienza con riferimento all'organo di amministrazione nella sua funzione esecutiva

Amministratore delegato	Componente
Esecutivo: dieci anni di esperienza professionale recente ²¹ maturata in settori attinenti ai servizi bancari e finanziari. Tale esperienza deve includere una proporzione significativa di posizioni dirigenziali di livello senior ²² .	Esecutivo: cinque anni di esperienza professionale recente maturata in settori attinenti ai servizi bancari e finanziari in posizioni dirigenziali di livello senior.

Nota: si richiedono in tutti i casi conoscenze tecniche.

Tavola 2

Soglie corrispondenti alla presunzione di adeguata esperienza con riferimento all'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica e di controllo

Presidente	Componente
Presidente non esecutivo: dieci anni di esperienza professionale specifica ²³ maturata di recente. Tale esperienza deve includere una proporzione significativa di posizioni dirigenziali di livello senior e conoscenze tecniche significative in ambito bancario o equivalente.	Non esecutivo: tre anni di esperienza professionale specifica maturata di recente in posizioni dirigenziali di alto livello ²⁴ (comprese le conoscenze tecniche nel settore bancario). A seconda della posizione ricoperta potrebbe rilevare anche l'esperienza maturata nei settori amministrativo o accademico.

Nota: si richiedono in tutti i casi conoscenze tecniche.

L'esperienza professionale è valutata in un processo articolato in due fasi.

²⁰ Orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE.

²¹ Maturata entro i due anni precedenti la nomina.

²² Posizioni inferiori di un livello gerarchico rispetto all'organo di amministrazione con funzione di gestione.

²³ L'esperienza può avere valenza più ampia per il presidente non esecutivo o per un componente non esecutivo rispetto a un componente esecutivo.

²⁴ Posizioni inferiori di uno o due livelli gerarchici rispetto all'organo di amministrazione con funzione di gestione.

Fase 1 - Valutazione basata su soglie

L'esperienza dell'esponente nominato è valutata a fronte di soglie corrispondenti alla presunzione di adeguatezza (cfr. le tavole 1 e 2). Se le soglie sono soddisfatte, si ritiene di norma che sussista l'esperienza necessaria. Come indicato in precedenza, ai componenti dell'organo di amministrazione nella sua funzione (esecutiva) di gestione e nella sua funzione (non esecutiva) di supervisione strategica si applicano requisiti diversi poiché hanno ruoli e responsabilità per natura differenti. Le soglie non pregiudicano le disposizioni del diritto nazionale e comunque non portano automaticamente alla conclusione che l'esponente che non le soddisfa non possieda i requisiti di idoneità. Inoltre, circostanze specifiche relative all'ente (come la natura, le dimensioni e la complessità della sua attività o la sua situazione di mercato) o alla funzione (quali responsabilità specifiche per materie complesse come il rischio, l'informatica o i rischi climatici e ambientali²⁵) potrebbero richiedere competenze specializzate che non sono prese in considerazione dalle soglie indicate.

Fase 2 – Valutazione integrativa

Se le soglie corrispondenti alla presunzione di adeguata esperienza non sono soddisfatte, l'esponente nominato può comunque essere considerato idoneo qualora l'ente sia in grado di addurre motivazioni appropriate. Inoltre, come indicato in precedenza, circostanze specifiche dell'ente o del ruolo potrebbero richiedere competenze specializzate che non possono essere presunte dalla valutazione a fronte delle soglie (Fase 1). In questi casi viene condotta una valutazione integrativa dell'esperienza dell'esponente nominato, tenendo conto della necessità di un sufficiente grado di diversità e di un'ampia gamma di esperienze in seno all'organo di amministrazione nonché, ove pertinente, degli obblighi nazionali che prevedono la presenza nell'organo di amministrazione dei rappresentanti del personale.

Le motivazioni possono includere, a titolo di esempio: un piano di formazione in caso di esperienza parzialmente carente in un ambito specifico, l'idoneità complessiva generale degli esponenti al momento membri dell'organo di amministrazione, la nomina a un ruolo specifico limitato nel tempo (come nel caso di un ente in fase di liquidazione) oppure il possesso da parte dell'esponente nominato della specifica esperienza o delle conoscenze tecniche di cui l'ente ha bisogno.

Un componente dell'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica o di controllo che non soddisfa la soglia per la posizione da ricoprire può comunque essere considerato idoneo se: 1) possiede esperienza o competenze rispondenti alle necessità specifiche dell'ente (ad esempio nel campo della tecnologia informatica o dei rischi climatici o ambientali); 2) l'ente e l'esponente stesso si impegnano a superare la carenza di conoscenze di base in materia bancaria tramite la necessaria formazione; 3) l'esponente soddisfa tutti gli altri

²⁵ Gli enti dovrebbero affidare le competenze per la gestione dei rischi climatici e ambientali all'interno della struttura organizzativa applicando il modello basato sulle tre linee di difesa. Cfr. le aspettative 5.4, 5.5 e 5.6 riguardanti rispettivamente le funzioni di gestione dei rischi, conformità e revisione interna, nella [Guida sui rischi climatici e ambientali – Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa](#), Banca centrale europea, novembre 2020.

requisiti di idoneità. Data la crescente importanza dei rischi climatici e ambientali come fonte di rischi finanziari per gli enti creditizi e, di conseguenza, come ambito di attenzione sotto il profilo della vigilanza, le conoscenze e/o l'esperienza in quest'area specifica saranno considerate pertinenti e contribuiranno alla diversità e all'idoneità complessiva dell'organo di amministrazione (cfr. la sezione 3.5).

In taluni casi le problematiche residue possono essere adeguatamente affrontate mediante una disposizione accessoria²⁶, riguardante ad esempio la formazione, che colmi una lacuna in termini di esperienza professionale o di conoscenze tecniche nel settore bancario (cfr. la sezione 7).

3.1.4 Casi particolari

Per i rappresentanti del personale potrebbero applicarsi considerazioni specifiche in base al diritto nazionale.

Nel caso delle piccole casse di risparmio e/o delle banche cooperative, il criterio dell'esperienza può essere considerato soddisfatto se l'ente vigilato e/o il gruppo cooperativo forniscono un piano di formazione adeguato e tempestivo per l'esponente nominato.

Se un ente vigilato opera in un'area specializzata, l'esperienza nell'ambito specializzato è considerata pertinente.

3.2 Onorabilità

I componenti dell'organo di amministrazione devono soddisfare nel continuo i requisiti di onorabilità. Un esponente nominato è considerato in possesso di detti requisiti se non sussistono motivazioni obiettive e dimostrabili che suggeriscono il contrario, in particolare tenendo conto delle informazioni pertinenti disponibili sui fattori e sulle situazioni elencati in questa sezione.

Un esponente nominato non è considerato in possesso dei requisiti di onorabilità se la sua condotta personale o professionale suscita qualsiasi dubbio rilevante sulla sua capacità di assicurare la sana e prudente gestione dell'ente. Fatto salvo qualsiasi diritto fondamentale, per la valutazione dell'onorabilità, dell'onestà e dell'integrità si tiene conto dei casellari giudiziari o dei registri amministrativi pertinenti considerando il tipo di condanna o incriminazione, il ruolo del soggetto coinvolto, la pena inflitta, il grado di giudizio raggiunto, il valore probatorio dei rilievi e qualsivoglia misura di riabilitazione avente sortito effetto. Le circostanze relative, ivi compresi i fattori attenuanti, la gravità di qualsivoglia reato pertinente o atto amministrativo o di vigilanza, il tempo trascorso dal reato, la condotta dell'esponente nominato dopo la commissione del reato o dell'atto e la pertinenza del reato o dell'atto rispetto al ruolo dell'esponente sono oggetto di considerazione. Si tiene

²⁶ Vale a dire una condizione, un obbligo o una raccomandazione.

conto di qualsivoglia casellario giudiziario o registro amministrativo pertinente considerando i termini di prescrizione in vigore nel diritto nazionale.

Poiché un soggetto non può che essere o meno in possesso dei requisiti di onorabilità, non è possibile applicare il principio di proporzionalità a questo requisito o alla sua verifica, che andrebbe condotta per tutte le tipologie di enti con le stesse modalità.

La BCE riscontra spesso situazioni nelle quali un esponente nominato o un componente dell'organo di amministrazione è o è stato oggetto di procedimenti penali, amministrativi o civili²⁷ o di altre analoghe indagini regolamentari. In ciascun caso, la BCE valuta la rilevanza di tali circostanze. Pur nella presunzione di innocenza applicabile nei procedimenti penali, il semplice fatto che vi sia un procedimento giudiziario a carico di un soggetto rileva ai fini dell'onorabilità. Nella verifica occorre valutare tutte le informazioni esistenti riguardo all'onorabilità dell'esponente nominato assieme alla fase del procedimento e al valore probatorio del presunto illecito. Analogamente, il fatto che un esponente nominato sia stato condannato o sanzionato è rilevante e i fattori elencati sopra saranno considerati nel quadro della valutazione complessiva della sua onorabilità.

Ogni caso viene valutato individualmente. L'approccio di vigilanza alla valutazione dell'onorabilità non è un esercizio meramente formale.

La BCE non ha competenze in materia di accertamento dei fatti né poteri di indagine con riferimento alle violazioni della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al finanziamento del terrorismo (anti-money laundering and combating the financing of terrorism, AML/CFT) o ai reati di riciclaggio/finanziamento del terrorismo (money laundering/terrorist financing, ML/TF) e si basa a questo riguardo sulle informazioni fornite rispettivamente dalle competenti autorità AML/CFT e penali. Le conclusioni delle autorità AML/CFT saranno recepite e considerate quali informazioni fondamentali ai fini della dell'accertamento dell'idoneità dell'esponente nominato. Tuttavia, la BCE valuta questi elementi di fatto e conduce la propria valutazione in una prospettiva prudenziale.

3.2.1 Informazioni

Nel presentare un'istanza di verifica dei requisiti di idoneità, l'ente vigilato, l'esponente nominato e/o l'autorità giudiziaria o amministrativa sono tenuti a fornire una quantità minima di informazioni concernenti i procedimenti penali o i procedimenti amministrativi o civili pertinenti²⁸. Può essere altresì opportuno raccogliere informazioni tramite un'audizione con l'esponente nominato. Le audizioni rientrano nel ruolo di accertamento dei fatti dell'autorità competente.

²⁷ In questa sezione, il termine "procedimento" si intende riferito ai procedimenti sia in corso sia conclusi.

²⁸ Potrebbe non essere sempre possibile ottenere queste informazioni dall'autorità competente. In tali casi, dovrebbero essere ottenute in alternativa dall'ente vigilato e/o dall'esponente nominato.

In base agli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE²⁹, per lo svolgimento della valutazione è necessaria una quantità minima di informazioni che l'ente vigilato, l'esponente nominato e/o l'autorità giudiziaria/amministrativa forniscono in merito a procedimenti giudiziari e indagini penali, come indicato qui di seguito.

1. Informazioni sull'esponente nominato estratte dai casellari giudiziari.
2. Autodichiarazione dell'esponente nominato, se richiesta dall'ordinamento giuridico nazionale.
3. Informazioni in merito a:
 - indagini, procedimenti esecutivi o di vigilanza o sanzioni da parte di un'autorità competente in cui l'esponente nominato è stato coinvolto o che riguardino ambiti per i quali l'esponente nominato possa essere ritenuto responsabile;
 - diniego di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza per svolgere un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale ovvero loro revoca, ritiro o cessazione; espulsione da parte di un organismo di regolamentazione o pubblico o di un organismo o associazione professionale e motivi del diniego, della revoca o dell'espulsione;
 - dichiarazione da cui risulti se l'esponente nominato o qualsivoglia soggetto gestito da quest'ultimo ha o ha avuto un coinvolgimento sotto il profilo debitorio in procedure di insolvenza o comparabili (ad esempio di fallimento), comprese informazioni di dettaglio relative alle stesse (tempo trascorso dalla data della decisione, ove applicabile, fase e – se non in corso – esito; eventuali misure cautelari o di sequestro³⁰; soggetto coinvolto; se la procedura è stata avviata dall'esponente nominato o dal soggetto coinvolto; dettagli sul coinvolgimento personale dell'esponente, in particolare ove dichiarato responsabile dell'insolvenza);
 - rimozione da un impiego, da una posizione di fiducia o rapporto fiduciario (o analoga posizione) oppure invito a rassegnare le proprie dimissioni da una di tali posizioni (con esclusione degli esuberi);
 - sospensione di qualunque registrazione, autorizzazione (anche relativa all'idoneità), iscrizione o licenza;
 - informazioni circa la possibilità che una verifica dell'onorabilità dell'esponente nominato in qualità di acquirente o di amministratore di un'istituzione sia già stata effettuata da un'altra autorità competente (con l'indicazione della denominazione di tale autorità, della data della verifica e delle evidenze dell'esito della stessa) e il consenso del soggetto, ove

²⁹ Gli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE sono oggetto di un aggiornamento volto a rilevare lo scambio di informazioni fra l'autorità di vigilanza e l'autorità competente in materia di AML/CFT.

³⁰ Le misure cautelari comprendono ad esempio i provvedimenti giuridici intesi a impedire la riduzione di somme/attività.

necessario, alla richiesta di tali informazioni ai fini del trattamento e dell'utilizzo di queste ultime per la valutazione dell'idoneità;

- eventuale esistenza di precedenti valutazioni del soggetto svolte da un'altra autorità (con l'indicazione della denominazione dell'autorità in questione e delle evidenze dell'esito della valutazione).

4. Informazioni relative a eventuali procedimenti penali o procedimenti amministrativi o civili pertinenti³¹ (compresi i provvedimenti disciplinari) e a indagini, provvedimenti o procedimenti sanzionatori, come indicato di seguito.

- Natura dell'accusa o dell'imputazione (penale, civile o amministrativa, comprendente azioni disciplinari – ad esempio l'interdizione dalla funzione di amministratore di una società, o procedure di fallimento, insolvenza o analoghe – o riguardante un abuso di fiducia), ovvero eventuali altri procedimenti.
- Sanzione o pena risultante dal procedimento (o, per i procedimenti in corso, probabile in caso di condanna).
- Lasso di tempo trascorso dal presunto illecito o comportamento improprio.
- Il coinvolgimento personale dell'esponente nominato con particolare riguardo ai reati societari:
 - in caso di presunto illecito, procedimenti, indagini o sanzioni che coinvolgono direttamente l'esponente nominato, indicazioni relative alle circostanze e ai motivi del coinvolgimento;
 - in caso di presunto illecito, procedimenti, indagini o sanzioni che coinvolgono enti nei quali l'esponente ricopre o ha ricoperto incarichi, dettagli in merito ai ruoli e alle responsabilità dell'esponente nei rispettivi enti, in particolare con riferimento all'attività interessata dai rilievi (ad esempio indicando se all'epoca del presunto illecito l'esponente era un membro dell'organo di amministrazione o un responsabile delle principali funzioni aziendali e/o se era responsabile di una divisione o linea di business cui si riferiscono i procedimenti, comprese le sanzioni o le misure imposte);
 - in caso di coinvolgimento diretto o responsabilità personale comprovati, eventuali meccanismi di correzione ex post (clawback) della remunerazione applicati all'esponente nominato come conseguenza del presunto illecito.

³¹ I procedimenti civili o amministrativi pertinenti includono, tra l'altro, i procedimenti nell'ambito bancario, delle attività assicurative, dei servizi di investimento, dei mercati degli strumenti finanziari, degli strumenti di pagamento, del riciclaggio di denaro, delle pensioni, delle gestioni patrimoniali o di qualunque settore finanziario regolamentato compresi l'informazione di garanzia o il rinvio a giudizio, le azioni disciplinari in corso o le procedure pendenti in materia di fallimento, di insolvenza o di natura analoga, o le violazioni del diritto della concorrenza. In ogni caso, le informazioni in merito ai procedimenti amministrativi e civili devono includere i procedimenti pertinenti ai cinque criteri di idoneità conformemente alle norme nazionali di recepimento della CRD.


- Condotta dell'esponente successivamente al reato.
- Eventuali elementi di consapevolezza maturati dall'esponente come riflessione personale in termini di:
 - azioni poste in essere dall'esponente per prevenire o evitare il presunto illecito dato il proprio ruolo nel rispettivo ente;
 - azioni ulteriori che avrebbero potuto essere poste in essere dall'esponente per evitare l'illecito;
 - eventuali insegnamenti tratti dal presunto illecito.
- Fase del procedimento (indagine, processo, sentenza, appello).
- Valutazione dei fatti da parte dell'esponente nominato e dell'ente. L'ente dovrebbe verificare l'onorabilità dell'esponente nominato prendendo in considerazione i fatti pertinenti e indicando espressamente i motivi per i quali si ritiene che tali fatti non incidano sull'idoneità dell'esponente. L'organo di amministrazione dell'ente dovrebbe analizzare i procedimenti e confermare la propria fiducia nell'esponente nominato. Tale passaggio è importante anche nella prospettiva del rischio reputazionale a cui l'ente è esposto.
- Altri fattori attenuanti o aggravanti (ad esempio, altre indagini in corso o concluse, sanzioni amministrative, rimozione dall'impiego o da qualsiasi posizione di fiducia).

3.2.2 Metodologia della valutazione

Il diagramma di flusso riportato qui di seguito fornisce un quadro d'insieme del processo di verifica dell'onorabilità.

Figura 1

Quadro d'insieme del processo di verifica dell'onorabilità



In generale, passati cinque anni da una decisione (per tutti i procedimenti) o da un rilievo (in alternativa alla decisione) che non abbiano irrogato una pena detentiva, e in assenza di altri fatti che possano suscitare dubbi rilevanti riguardo all'onorabilità dell'esponente nominato, si riterrà in linea di principio che non vi siano dubbi rilevanti riguardo all'onorabilità dell'esponente, fatta salva ogni disposizione del diritto nazionale, a meno che l'autorità di vigilanza non sia del parere che vista la presenza di circostanze aggravanti la decisione o il rilievo siano ancora pertinenti (periodo di riabilitazione). In ogni caso, le informazioni in merito ai procedimenti penali, amministrativi e civili devono considerare soltanto i procedimenti pertinenti ai cinque criteri di idoneità secondo quanto stabilito dalle norme nazionali di recepimento della CRD. Ciò si applica ai procedimenti, alle indagini ecc. riguardanti i soggetti giuridici ai quali l'esponente nominato possa essere collegato. La BCE non intende fissare un limite temporale alla comunicazione di tali informazioni nel questionario, in quanto decisioni o rilievi che risalgono a oltre i cinque anni precedenti possono in alcuni casi essere ancora pertinenti.

Il **primo passo** consiste nel raccogliere la quantità minima di informazioni specificata nella sezione 3.2.1 del presente documento e valutare se tali informazioni sono esaustive e accurate. Se sulla base delle informazioni disponibili non risultano procedimenti o altri fatti pertinenti, è possibile concludere che **l'esponente nominato è in possesso dei requisiti di onorabilità**.

Se viene riscontrata l'esistenza di tali procedimenti o di altri fatti pertinenti, si valuta l'impatto dei due elementi seguenti:

1. la fase del procedimento e
2. la tipologia e la gerarchia del procedimento o degli altri fatti pertinenti.

I due elementi devono essere valutati in parallelo con l'obiettivo di determinare se sussista un dubbio rilevante riguardo all'onorabilità dell'esponente nominato che richiede una verifica più approfondita.

(a) Valutazione dell'impatto della fase del procedimento sull'onorabilità dell'esponente nominato. Con l'avanzare del procedimento, cresce l'attendibilità

delle informazioni. Pertanto, la fase del procedimento è presa in considerazione ai fini della verifica; il suo impatto aumenta con l'avanzare del procedimento. Possono esservi casi di procedimenti o indagini in corso in cui un'autorità (penale, amministrativa o civile) ha sufficientemente accertato fatti pertinenti connessi al coinvolgimento dell'esponente nominato, con la conseguenza potenziale di un impatto sull'idoneità dello stesso, anche se non è ancora stata emessa alcuna decisione o se vi è un ricorso pendente. Se rilevanti e disponibili all'autorità competente, tali fatti possono essere presi in considerazione nella verifica dell'idoneità dell'esponente nominato.

(b) Valutazione dell'impatto del tipo di procedimento o di altri fatti pertinenti sull'onorabilità dell'esponente nominato. In parallelo alla valutazione dell'impatto della fase del procedimento, occorre considerare altresì l'impatto del tipo di procedimento o di altri fatti pertinenti. Un illecito presunto o accertato che riguarda da vicino i compiti futuri dell'esponente nominato (nell'ambito di procedimenti ai sensi delle norme che disciplinano i servizi finanziari ad esempio nel settore bancario, dei mercati dei titoli finanziari e delle attività assicurative) incide sull'onorabilità di un esponente nominato più di altri procedimenti.

Questa sezione considera i tipi di procedimento o gli altri fatti pertinenti elencati qui di seguito e ne valuta l'impatto sull'onorabilità dell'esponente nominato. L'elenco di procedimenti non è esaustivo e dovrebbe essere considerato orientativo. La valutazione sarà effettuata caso per caso.

1. **Procedimenti penali.** I procedimenti penali hanno in generale l'impatto maggiore sull'onorabilità dell'esponente nominato. Tuttavia, la gravità e la pertinenza degli stessi ai fini della verifica possono variare. Talune tipologie di reati penali di minore gravità possono esercitare un impatto maggiore quando sono considerate assieme ad altri fatti pertinenti (effetto cumulativo) o nella valutazione della condotta dell'esponente nominato dopo un reato precedente.
2. **Procedimenti amministrativi pertinenti o altre misure o indagini regolamentari.** Il coinvolgimento dell'esponente nominato in procedimenti amministrativi pertinenti nell'ambito dei servizi finanziari (ad esempio ai sensi della normativa concernente il settore bancario, le attività assicurative, i servizi di investimento, i mercati dei titoli finanziari, gli strumenti di pagamento, il riciclaggio di denaro, le pensioni, le gestioni patrimoniali o qualunque servizio finanziario) e/o l'esistenza di indagini regolamentari pertinenti o misure comprese le azioni esecutive o di vigilanza da parte di qualunque autorità di vigilanza o pubblica ovvero da parte di ordini professionali riguardanti l'esponente nominato e/o l'ente sono sempre pertinenti e sono oggetto di ulteriore valutazione volta a considerare tra l'altro la fase o l'esito dei procedimenti, delle indagini o delle misure, l'esistenza di un'ammissione o accettazione dei fatti e il livello di coinvolgimento diretto o personale dell'esponente.

In generale un singolo rilievo o un'ammissione o accettazione di fatti che costituisce (o può costituire) un unico provvedimento o procedimento amministrativo pertinente, come indicato al paragrafo precedente, di scarsa rilevanza (ad esempio, in caso di sanzione di importo ridotto) non è in linea di

principio sufficiente a suscitare dubbi rilevanti in merito all'onorabilità dell'esponente nominato, anche se vi è un coinvolgimento diretto o personale. In questi casi, tuttavia, si valuta l'eventuale esistenza di altre circostanze o ammissioni di fatti o condanne che producono un effetto cumulativo. Se tuttavia le evidenze e i fatti accertati sono particolarmente significativi, un singolo provvedimento o procedimento amministrativo (o un'ammissione) pertinente può essere di per sé sufficiente a suscitare dubbi rilevanti riguardo all'onorabilità dell'esponente nominato. Le autorità competenti dovrebbero valutare in ciascun caso se il procedimento o il provvedimento è particolarmente significativo e richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, al fine di determinarlo. Esempi di particolare significatività includono una sanzione finanziaria di importo elevato, il coinvolgimento diretto in una grave carenza nella sana e prudente gestione di un'istituzione finanziaria o procedimenti riguardanti violazioni delle leggi e dei regolamenti in materia di AML/CFT.

3. **Procedure di fallimento o di insolvenza.** Il coinvolgimento dell'esponente nominato in una procedura di fallimento o di insolvenza è preso in considerazione nella valutazione di onorabilità poiché potrebbe essere indicativo di un'inadeguata gestione finanziaria e/o dei rischi che non è compatibile con la sana e prudente gestione di un ente vigilato. Ciò include i casi di insolvenza sia personale sia societaria ed è particolarmente pertinente se l'esponente nominato era membro dell'organo di amministrazione di un ente divenuto insolvente o che ha necessitato del sostegno finanziario dello Stato. In caso di dichiarazione di fallimento o di insolvenza, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'insolvenza o il fallimento sono la conseguenza di una condotta disonesta, imprudente o colposa dell'esponente nominato, ove questa informazione sia disponibile. Tale evenienza può rappresentare un dubbio rilevante riguardo all'onorabilità dell'esponente nominato. L'effetto sull'onorabilità dell'esponente nominato dura generalmente cinque anni dalla decisione definitiva in merito al fallimento o all'insolvenza, ma questo viene valutato caso per caso (fatti salvi i termini di prescrizione stabiliti dalla normativa nazionale).
4. **Procedimenti civili pertinenti.** In generale, nel valutare l'onorabilità di un esponente nominato si tiene conto solo dei procedimenti civili pertinenti poiché questi possono avere riflessi negativi sulla competenza, sulla diligenza, sulla capacità di giudizio, sull'onestà o sull'integrità dello stesso. I procedimenti civili pertinenti includono ad esempio la rimozione per via giudiziale dell'esponente dagli incarichi ricoperti all'interno di organi di amministrazione o di controllo e le azioni di responsabilità per danni subiti da un ente, dai suoi azionisti, dai creditori o da terzi provocati dall'esponente in qualità di membro di un organo di amministrazione. Questi potrebbero essere indicativi di comportamenti incompatibili con la sana e prudente gestione di un ente e di conseguenza sono sempre oggetto di valutazione.
5. **Altri fatti (diversi dai procedimenti) pertinenti ai fini della verifica di onorabilità dell'esponente nominato.** L'esponente nominato dovrebbe

conformarsi a elevati standard di integrità e onestà. In assenza di procedimenti o altri provvedimenti (descritti nei punti da 1 a 4 di questo elenco), altri fatti pertinenti possono nondimeno incidere sull'onorabilità dell'esponente nominato. Nella verifica dei requisiti di onorabilità, onestà e integrità si considerano, tra gli altri, i fattori seguenti:

- (a) l'esponente è un debitore inadempiente (vale a dire vi sono dati negativi riguardanti l'esponente in un sistema attendibile di informazioni creditizie ove disponibile);
- (b) andamento finanziario ed economico di enti dei quali l'esponente nominato è titolare o amministratore o nei quali ha o ha detenuto una quota o influenza significativa;
- (c) investimenti o esposizioni e prestiti di importo elevato, nella misura in cui esercitano un impatto significativo sulla solidità finanziaria dell'esponente nominato;
- (d) ogni evidenza da cui risulti che l'esponente nominato non è stato adeguatamente trasparente, aperto e cooperativo nelle sue interazioni con le autorità competenti;
- (e) eventuali casi di rimozione, sospensione o richiesta di dimissioni da un impiego, da qualunque posizione di fiducia o rapporto fiduciario, o analoga posizione, oppure inviti a rassegnare le dimissioni da una di tali posizioni per colpa grave;
- (f) eventuali altre evidenze indicative del fatto che l'esponente nominato agisce o ha agito in maniera non conforme a standard elevati di condotta;
- (g) altri fatti pertinenti* quali conclusioni di tribunali, arbitrati o mediazioni; fatti di dominio pubblico; misure di vigilanza (come ad esempio ispezioni connesse all'AML/CFT e relazioni credibili e rilevanti quali relazioni interne dell'ente vigilato o dei revisori, relazioni richieste dall'ente vigilato o altre relazioni di terzi).

* Poiché i fatti pertinenti non sono di norma caratterizzati da "fasi", vengono valutati caso per caso al fine di verificare se la loro gravità e/o pertinenza fa insorgere un dubbio rilevante (individualmente, se particolarmente significativi, o cumulativamente) riguardo all'onorabilità dell'esponente nominato.

Se la valutazione condotta conformemente a quanto sopra non suscita alcun dubbio rilevante, l'autorità competente può concludere che non vi sono dubbi rilevanti riguardo all'onorabilità dell'esponente nominato.

In presenza di dubbi rilevanti, si richiede un'ulteriore valutazione come indicato qui di seguito.

- **Coinvolgimento personale.** Il livello di coinvolgimento diretto o personale o di responsabilità in un procedimento, in particolare quando si tratta di procedimenti societari, può variare. Maggiore è il livello del coinvolgimento

personale, superiore sarà il suo peso nella valutazione. I procedimenti (ad esempio i procedimenti penali, amministrativi o civili o le procedure di fallimento o di insolvenza) e gli altri fatti pertinenti possono riguardare una persona giuridica o fisica. Quelli relativi a persone giuridiche suscitano in linea di principio dubbi rilevanti riguardo all'onorabilità dell'esponente nominato se quest'ultimo è stato coinvolto direttamente o personalmente nella questione. Può altresì sussistere un coinvolgimento diretto o personale se l'esponente nominato era responsabile di una divisione o di una linea di business e se il procedimento (comprese le sanzioni o le misure imposte) o i fatti dimostrano carenza o inerzia nella sua condotta o se l'esponente non ha agito con la dovuta diligenza, onestà e integrità nella sua funzione di responsabile delle principali funzioni aziendali, alto dirigente o componente dell'organo di amministrazione. Il livello di responsabilità dell'esponente nominato deve essere valutato attentamente.

Se risulta chiaramente che non vi è un coinvolgimento diretto o personale, né criticità riguardanti la responsabilità individuale dell'esponente nominato, non si rende necessario approfondire la valutazione. Un chiaro esempio di assenza di coinvolgimento diretto o personale è costituito dal fatto che l'esponente nominato non ricopriva alcuna posizione all'interno dell'ente al momento dell'illecito (ad esempio, non faceva parte degli organi di amministrazione dell'ente).

- **Procedimenti cumulativi.** Indagini in corso o concluse, sanzioni amministrative irrogate (da autorità di regolamentazione, organismi professionali, ecc.), rimozioni dall'impiego o da qualsiasi posizione di fiducia, dati negativi (ad esempio l'iscrizione in elenchi di cattivi pagatori) che individualmente non incidono sull'onorabilità dell'esponente nominato possono nell'insieme avere un impatto rilevante e sono elementi presi in considerazione.
- **Condotta dell'esponente nominato dopo i procedimenti o gli altri fatti pertinenti.** La buona condotta dell'esponente nominato dopo i procedimenti o gli altri fatti pertinenti dovrebbe avere un impatto positivo. Si tiene altresì conto degli effetti di eventuali misure di riabilitazione.
- **Trasparenza e consapevolezza.** L'esponente nominato dovrebbe essere completamente trasparente in merito agli eventuali procedimenti in corso sia con l'ente sia con la BCE e l'ANC. Eventuali evidenze del fatto che l'esponente non è stato trasparente, aperto e cooperativo nelle sue interazioni con le autorità di vigilanza o di regolamentazione sono di per sé pertinenti ai fini della valutazione di onorabilità.
- **Lasso di tempo trascorso dal presunto illecito.** Maggiore è il tempo trascorso dal presunto illecito, minore è l'impatto che lo stesso dovrebbe avere sulla valutazione.

Ove una valutazione condotta conformemente a quanto sopra concluda che i dubbi rilevanti sono sufficientemente attenuati, l'autorità competente può concludere che l'esponente nominato è in possesso dei requisiti di onorabilità. Ciò nonostante, se vi

sono procedimenti ancora in corso, l'esponente nominato e l'ente saranno tenuti a comunicare gli eventuali sviluppi all'ANC e alla BCE.

Se la valutazione suscita dubbi rilevanti, questo può risultare in una decisione negativa nel rispetto della legislazione nazionale vigente.

3.3 Conflitti di interesse e indipendenza di giudizio

I concetti di conflitto di interesse e di indipendenza di giudizio non sono definiti né nella CRD né nel CRR.

Gli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE affermano al paragrafo 26 (titolo II) che per la verifica di idoneità di un componente dell'organo di amministrazione rilevano diversi elementi, compresa la capacità dell'esponente nominato di "agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio".

Il concetto di indipendenza di giudizio, applicabile a tutti i componenti dell'organo di amministrazione di un ente vigilato, dovrebbe essere distinto dal principio di indipendenza (indipendenza formale). L'indipendenza formale è richiesta solo se previsto dalla normativa nazionale per taluni membri dell'organo di amministrazione di un ente vigilato nella sua funzione di supervisione.

Pertanto, l'indipendenza formale viene valutata solo se l'ordinamento giuridico dello Stato membro partecipante richiede che un componente dell'organo di amministrazione con funzione di supervisione sia formalmente indipendente. In questi casi, per la valutazione dell'esponente nominato occorre tener conto dei paragrafi 88-93 (titolo III) degli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE come applicati nel paese partecipante.

Per quanto concerne l'indipendenza di giudizio, il paragrafo 82 (titolo III) degli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE afferma che "Nel valutare l'indipendenza di giudizio [...] gli enti dovrebbero valutare se tutti i membri dell'organo di gestione abbiano o meno:

- (a) le competenze comportamentali necessarie, tra cui:
 - (i) coraggio, convinzione e forza per valutare e contestare efficacemente le decisioni avanzate da altri membri dell'organo di gestione;
 - (ii) essere in grado di porre domande ai membri dell'organo di gestione con funzione di gestione; e
 - (iii) essere in grado di resistere alla "mentalità di gruppo".

- (b) conflitti di interesse che ne ostacolerebbero la capacità di svolgere i compiti a essi assegnati in maniera indipendente e oggettiva”.

I componenti dell'organo di amministrazione dovrebbero essere in grado di pervenire a decisioni fondate, obiettive e indipendenti. Ciò significa che devono agire con indipendenza di giudizio, la quale è determinata dal loro carattere e comportamento. I conflitti di interesse possono compromettere l'indipendenza di giudizio. A questo scopo, la CRD richiede all'organo di amministrazione di dotarsi di dispositivi di governance che assicurino la prevenzione dei conflitti di interesse e specifica che ciascun componente dell'organo di amministrazione deve agire con indipendenza di giudizio (articolo 91, paragrafo 8, della CRD)³².

Si ha conflitto di interesse quando il perseguimento degli interessi dell'esponente nominato influisce negativamente su quelli del soggetto vigilato. Pertanto, i dispositivi di governance di ciascun soggetto vigilato dovrebbero includere politiche scritte che assicurino l'individuazione e la comunicazione di tutti i conflitti di interesse, siano essi effettivi, potenziali (ossia ragionevolmente prevedibili) o percepiti come tali (segnatamente, dall'opinione pubblica)³³. Dette politiche dovrebbero altresì includere misure atte a prevenire, attenuare e gestire i conflitti di interesse. La presenza di un conflitto di interesse non indica di per sé che l'esponente nominato non può essere considerato idoneo. Ciò si verifica solo se il conflitto di interesse pone un rischio rilevante e non è possibile attenuare, gestire o prevenire adeguatamente il conflitto di interesse sulla base delle politiche scritte dell'ente vigilato, del diritto nazionale applicabile o di qualunque altro accordo specifico raggiunto tra il soggetto vigilato e l'esponente nominato nel caso particolare.

I gruppi di vigilanza congiunti (GVC) vigilano sull'efficacia delle politiche scritte in materia di conflitti di interesse e sulla conformità alle stesse nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza in materia di governance. Tuttavia, l'impatto di potenziali conflitti di interesse in capo a un esponente nominato è altresì valutato nel quadro di una verifica dei requisiti di idoneità con l'obiettivo di accertare se tali conflitti potenziali siano efficacemente attenuati o gestiti. Pertanto, tutte le informazioni richieste devono essere fornite per quanto a conoscenza dell'esponente nominato e del soggetto vigilato.

³² Agire con indipendenza di giudizio configura un profilo di comportamento mostrato in particolare nelle discussioni e nel processo decisionale all'interno dell'organo di amministrazione. Il requisito si applica anche in assenza di conflitto di interesse, in quanto quest'ultima circostanza non indica necessariamente che l'esponente nominato agirà con indipendenza di giudizio. L'agire con "indipendenza di giudizio" in una nuova posizione diventa specialmente visibile e valutabile quando l'esponente nominato ha assunto il nuovo ruolo.

³³ Non è necessario comunicare le situazioni in cui l'esponente nominato e l'ente vigilato hanno interessi semplicemente diversi (ma non contrastanti) o in cui gli interessi contrastanti non rappresentano un rischio o non hanno un effetto negativo, come nel caso di un prodotto bancario di consumo quotidiano di basso valore e negoziato a condizioni standard di mercato.

3.3.1 Informazioni

Nel presentare un'istanza di verifica dei requisiti di idoneità, l'ente vigilato dovrebbe fornire informazioni in merito a tutti i conflitti di interesse effettivi, potenziali o percepiti, considerati o meno rilevanti.

In base agli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE, si considera pertinente per lo svolgimento della valutazione la seguente quantità minima di informazioni fornite dall'esponente nominato e dall'ente vigilato:

1. descrizione di eventuali legami personali con altri componenti dell'organo di amministrazione e/o responsabili delle principali funzioni aziendali nell'ente vigilato, nell'impresa madre o nelle loro controllate; con eventuali azionisti qualificati dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle loro controllate; o con clienti, fornitori o concorrenti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle controllate del soggetto vigilato;
2. descrizione del coinvolgimento diretto o indiretto in eventuali procedimenti giudiziari o controversie stragiudiziali nei confronti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle loro controllate;
3. descrizione delle eventuali relazioni imprenditoriali, professionali o commerciali intrattenute negli ultimi due anni con l'ente vigilato, l'impresa madre o le loro controllate, ovvero con clienti, fornitori o concorrenti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle controllate del soggetto vigilato;
4. descrizione delle eventuali obbligazioni finanziarie nei confronti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle loro controllate che sono cumulativamente superiori a 200.000 euro (esclusi i mutui ipotecari privati³⁴) o dei prestiti di qualsiasi valore non negoziati alle normali condizioni di mercato o deteriorati (compresi i mutui ipotecari);
5. descrizione degli eventuali interessi finanziari nell'ente vigilato, nell'impresa madre o nelle loro controllate, ovvero in clienti, fornitori o concorrenti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle controllate del soggetto vigilato;
6. se l'esponente nominato è stato proposto o meno per conto di un azionista significativo;
7. descrizione delle eventuali posizioni di elevata influenza politica (a livello internazionale, nazionale o locale) ricoperte negli ultimi due anni.

L'ente vigilato dovrebbe valutare se il potenziale conflitto di interesse è rilevante o meno, nel secondo caso motivando la propria valutazione, e indicare come intende

³⁴ I mutui ipotecari privati di qualsiasi valore non vanno indicati (ove in bonis, negoziati alle normali condizioni di mercato e non in contrasto con le regole interne per l'approvazione dei crediti) se non sono di natura commerciale/di investimento. Inoltre, tutti i prestiti personali (quali carte di credito, scoperti di conto e finanziamenti per l'acquisto di automobili) concessi all'esponente dallo stesso soggetto vigilato (ove in bonis, negoziati alle normali condizioni di mercato e non in contrasto con le regole interne per l'approvazione dei crediti) non vanno indicati se sono cumulativamente inferiori alla soglia di 200.000 euro. Si fa notare che tali mutui ipotecari o prestiti vanno indicati se sono deteriorati o se per qualche ragione è probabile che lo diventino.

attenuarlo o gestirlo, incluso un riferimento alle parti pertinenti della politica dell'ente in materia di conflitti di interesse o alle eventuali disposizioni ad hoc (ossia specifiche o mirate) per la gestione o l'attenuazione del conflitto.

Può essere altresì presa in considerazione la possibilità di un'audizione dell'esponente nominato al fine di raccogliere ulteriori informazioni in merito al comportamento di quest'ultimo a fronte del potenziale conflitto di interesse.

I conflitti di interesse di un esponente vengono valutati con l'obiettivo di accertare se sono efficacemente attenuati. Pertanto, le misure volte ad attenuare e gestire i conflitti di interesse dovrebbero essere adeguate in relazione alla rispettiva rilevanza degli stessi.

3.3.2 Metodologia della valutazione

L'autorità competente valuta la rilevanza del conflitto di interesse.

Fatto salvo il diritto nazionale, l'elenco riportato qui di seguito include situazioni e soglie in cui si presume che sussista un conflitto di interesse. Tali situazioni saranno valutate in maniera approfondita caso per caso, tenendo conto delle informazioni fornite dal soggetto vigilato in merito alla natura rilevante o meno del conflitto. L'elenco che segue non è tuttavia esaustivo e l'autorità competente può ravvisare l'esistenza di un conflitto di interesse (rilevante) in altri casi che non sono contemplati da queste situazioni e soglie.

In questa sezione 3.3.2, il riferimento all'esponente è da intendersi alla sua persona, nonché ai familiari stretti (coniuge, convivente more uxorio, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui il soggetto condivide la stessa dimora) e a ogni entità giuridica in cui l'esponente è o è stato membro degli organi di amministrazione o azionista qualificato nel periodo in questione.

3.3.2.1 Potenziale conflitto di interesse personale

L'esponente nominato ha legami personali con altri componenti dell'organo di amministrazione e/o responsabili delle principali funzioni aziendali nell'ente vigilato, nell'impresa madre o nelle loro controllate; con eventuali azionisti qualificati dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle loro controllate; o con clienti, fornitori o concorrenti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle controllate del soggetto vigilato.

L'esponente nominato è coinvolto in procedimenti giudiziari o controversie stragiudiziali nei confronti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle loro controllate.

3.3.2.2 Potenziale conflitto di interesse imprenditoriale, professionale o commerciale

L'esponente nominato intrattiene relazioni imprenditoriali, professionali (ad esempio ricopre posizioni dirigenziali o di livello senior) o commerciali con l'ente vigilato, l'impresa madre o le loro controllate, ovvero con clienti, fornitori o concorrenti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle controllate del soggetto vigilato; ovvero ha intrattenuto relazioni di tale natura con detti soggetti negli ultimi due anni.

La rilevanza di dette relazioni dipende dal valore (finanziario) che rappresentano per l'attività dell'esponente nominato o dei suoi stretti familiari o di tali enti.

3.3.2.3 Potenziale conflitto di interesse finanziario

L'esponente nominato ha:

- un'obbligazione finanziaria rilevante nei confronti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle loro controllate (ad esempio prestiti o linee di credito);
- un interesse finanziario rilevante (tramite proprietà o investimento) nell'ente vigilato, nell'impresa madre o nelle loro controllate; ovvero in clienti, fornitori o concorrenti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle controllate del soggetto vigilato.

Un'obbligazione finanziaria o un interesse finanziario sono considerati o meno rilevanti a seconda del capitale ammissibile³⁵ dell'ente vigilato nonché di altre circostanze e fattori attenuanti applicati al caso specifico. La natura in bonis o deteriorata del prestito, oltre che le condizioni alle quali è stata concessa l'esposizione, possono altresì incidere sulla determinazione dell'eventuale rilevanza del prestito in un caso specifico. In linea di principio, si considerano rilevanti: le obbligazioni finanziarie nei confronti dell'ente vigilato cumulativamente superiori a 200.000 euro (esclusi i mutui ipotecari privati³⁶) o gli eventuali prestiti di qualsiasi valore non negoziati alle normali condizioni di mercato o deteriorati (compresi i mutui ipotecari) e le partecipazioni superiori all'1% detenute al momento della nomina o altri investimenti di valore equivalente.

3.3.2.4 Potenziale conflitto di interesse politico

L'esponente nominato ricopre o ha ricoperto personalmente negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica, se tale posizione esercita o sembra esercitare un'influenza indebita sull'esponente.

Si può ricoprire una posizione di elevata influenza politica a ogni livello, ad esempio in qualità di politico locale (come nel caso del sindaco), dipendente pubblico (ad

³⁵ Come definito nel CRR.

³⁶ Nel senso della nota 34.

esempio nell'amministrazione centrale), presidente di un partito politico o membro di governo o di un'amministrazione regionale o nazionale.

La rilevanza del conflitto di interesse dipende dai poteri o dagli obblighi specifici derivanti dal ruolo politico che impedirebbero all'esponente di agire nell'interesse dell'ente vigilato (ad esempio in caso di partecipazione a decisioni pubbliche riguardanti l'ente vigilato, l'impresa madre e le loro controllate).

Se l'ente vigilato è di proprietà pubblica, la presenza nell'organo di amministrazione di un componente politico in rappresentanza dello Stato come azionista si considera quale potenziale conflitto di interesse politico. In tali circostanze esiste un conflitto di interesse poiché il rappresentante politico ha interessi contrastanti fra il proprio partito ed elettorato da un lato e l'ente vigilato dall'altro.

Quanto sopra indicato non pregiudica la possibilità che rappresentanti, ad esempio degli azionisti, diventino membri degli organi di amministrazione. Tuttavia, se insorgono conflitti di interesse rilevanti, questi dovrebbero essere adeguatamente affrontati dall'ente vigilato.

Tavola 3

Potenziali conflitti di interesse rilevanti

Categoria di conflitto	Periodo	Grado e tipo di legame e, ove applicabile, soglia
Personale	Al momento della nomina	L'esponente nominato ha legami personali : con altri componenti dell'organo di amministrazione e/o responsabili delle principali funzioni aziendali nell'ente vigilato, nell'impresa madre o nelle loro controllate; con eventuali azionisti qualificati dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle loro controllate; o con clienti, fornitori o concorrenti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle controllate del soggetto vigilato. L'esponente nominato è coinvolto in procedimenti giudiziari o controversie stragiudiziali nei confronti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle loro controllate.
Conflitto di interesse imprenditoriale, professionale o commerciale	Al momento della nomina o nel corso degli ultimi due anni	L'esponente nominato intrattiene relazioni imprenditoriali, professionali (ad esempio ricopre posizioni dirigenziali o di livello senior) o commerciali con l'ente vigilato, l'impresa madre o le loro controllate, ovvero con clienti, fornitori o concorrenti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle controllate del soggetto vigilato; ovvero ha intrattenuto relazioni di tale natura con detti soggetti negli ultimi due anni. La rilevanza di dette relazioni dipende dal valore (finanziario) che rappresentano per l'attività dell'esponente nominato o dei suoi stretti familiari o di tali enti.
Finanziario	Al momento della nomina	L'esponente nominato ha: un'obbligazione finanziaria rilevante nei confronti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle loro controllate (ad esempio prestiti o linee di credito); un interesse finanziario rilevante (tramite proprietà o investimento) nell'ente vigilato, nell'impresa madre o nelle loro controllate; ovvero in clienti, fornitori o concorrenti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle controllate del soggetto vigilato. Un'obbligazione finanziaria o un interesse finanziario sono considerati o meno rilevanti a seconda del capitale ammissibile ³⁷ dell'ente vigilato nonché di altre circostanze e fattori attenuanti applicati al caso specifico. La natura in bonis o deteriorata del prestito, oltre che le condizioni alle quali è stata concessa l'esposizione, possono altresì incidere sulla determinazione dell'eventuale rilevanza del prestito in un caso specifico. In linea di principio, i casi seguenti sarebbero considerati rilevanti: - obbligazioni finanziarie nei confronti dell'ente vigilato cumulativamente superiori a 200.000 euro (esclusi i mutui ipotecari privati ³⁸) o prestiti di qualsiasi valore non negoziati alle normali condizioni di mercato o deteriorati (compresi i mutui ipotecari); - e partecipazioni inferiori o pari all'1% detenute al momento della nomina o altri investimenti di valore equivalente.
Politico	Al momento della nomina o nel corso degli ultimi due anni	L'esponente nominato ricopre o ha ricoperto personalmente negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica, se tale posizione esercita o sembra esercitare un'influenza indebita sull'esponente. Si può ricoprire una posizione di elevata influenza politica a ogni livello, ad esempio in qualità di politico locale (come nel caso del sindaco), dipendente pubblico (ad esempio nell'amministrazione centrale), presidente di un partito politico o membro di governo o di un'amministrazione regionale o nazionale. La rilevanza del conflitto di interesse dipende dai poteri o dagli obblighi specifici derivanti dal ruolo politico che impedirebbero all'esponente di agire nell'interesse dell'ente vigilato (ad esempio in caso di partecipazione a decisioni pubbliche riguardanti l'ente vigilato, l'impresa madre e le loro controllate).

3.3.3 Dichiarazione sui conflitti di interesse

Quando viene determinata la rilevanza di un conflitto di interesse, si richiede all'ente vigilato di adottare misure adeguate. L'ente vigilato dovrebbe:

- condurre una valutazione dettagliata della situazione specifica;
- individuare le misure di attenuazione che intende intraprendere sulla base delle proprie politiche interne in materia di conflitti di interesse o delle eventuali

³⁷ Come definito nel CRR.

³⁸ Nel senso della nota 34.

disposizioni ad hoc per la gestione o l'attenuazione dei conflitti, a meno che il diritto nazionale non prescriva già quali misure adottare;

- decidere quali misure adotterà per prevenire il conflitto di interesse ove non sia in grado di attenuarlo o gestirlo adeguatamente.

Il soggetto vigilato dovrà illustrare all'autorità competente le modalità con cui attenua o gestisce tale conflitto. La verifica dei requisiti di idoneità includerà una conclusione in merito all'adeguatezza delle misure adottate.

Ove permangano perplessità, nella decisione in materia di idoneità la BCE può imporre delle disposizioni accessorie concepite appositamente per la situazione specifica. Tra le raccomandazioni, gli obblighi o le condizioni possibili figurano:

- divieto di prendere parte a riunioni o di assumere decisioni che riguardino un particolare interesse oggetto della dichiarazione;
- dimissioni da una determinata carica;
- destituzione;
- monitoraggio specifico da parte dell'ente vigilato;
- comunicazione specifica all'autorità competente sulla situazione particolare;
- periodo di incompatibilità nei confronti dell'esponente nominato;
- obbligo per l'ente vigilato di rendere pubblico il conflitto di interesse;
- ogni applicazione del principio delle normali condizioni di mercato;
- autorizzazioni specifiche da parte dell'intero organo di amministrazione che permettano il protrarsi di una determinata situazione;
- eventuali disposizioni concernenti la diversità della composizione dell'organo di amministrazione o l'assenza di processi decisionali dominanti (sulla base delle norme del diritto societario, dello statuto dell'ente vigilato, ecc.), ad esempio una rappresentanza degli azionisti di minoranza o un numero sufficiente di componenti indipendenti nell'organo di amministrazione per assicurare una funzione di contrappeso.

Una **disposizione accessoria** può essere indirizzata alla politica dell'ente vigilato in materia di conflitti di interesse, nel caso in cui sia necessario migliorare tale politica al fine di perseguire adeguatamente gli interessi del soggetto vigilato ovvero quando sia necessario un monitoraggio più efficace da parte del soggetto vigilato o degli organi competenti riguardo al rispetto di tale politica.

3.4 Disponibilità di tempo

3.4.1 Concetto di disponibilità di tempo

Tutti i componenti dell'organo di amministrazione devono poter dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni all'interno dell'ente³⁹.

La disponibilità di tempo è valutata caso per caso, tenendo conto del principio di proporzionalità.

Il tempo che un componente dell'organo di amministrazione è in grado di riservare alle sue funzioni dipende da diversi fattori, quali: il numero degli incarichi; le dimensioni e il contesto degli enti in cui questi sono ricoperti unitamente a natura, portata e complessità delle attività; il luogo o il paese di insediamento degli enti; altri impegni e circostanze di natura personale o professionale.

Poiché la titolarità di cariche molteplici è un fattore importante che può influenzare la disponibilità di tempo, la CRD fissa un limite al numero di "incarichi di amministratore"⁴⁰ che possono essere rivestiti dai componenti dell'organo di amministrazione di un ente significativo ("ente significativo ai sensi della CRD"⁴¹)⁴². Pertanto, oltre al requisito di dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni, i componenti dell'organo di amministrazione di un ente significativo ai sensi della CRD devono rispettare il limite al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 91, paragrafo 3, della CRD. La valutazione complessiva della disponibilità di tempo è a volte definita qualitativa, mentre il computo più formale degli incarichi previsto dalla CRD è noto come valutazione quantitativa. Nel valutare la disponibilità di tempo dei componenti dell'organo di amministrazione occorre tener conto di entrambi gli aspetti. La metodologia per il computo degli incarichi derivata dalle regole stabilite nella CRD è descritta nella sezione 3.4.3.1.

La CRD prevede inoltre la possibilità che le autorità competenti concedano ai componenti dell'organo di amministrazione di ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo (cfr. la sezione 4.1).

3.4.2 Informazioni

Nel presentare un'istanza di verifica dei requisiti di idoneità, l'ente creditizio dovrebbe fornire tutti i dati necessari e pertinenti che consentano alle autorità competenti di valutare se l'esponente nominato dispone di tempo sufficiente per

³⁹ Articolo 91, paragrafo 2, della CRD.

⁴⁰ Posizione di membro dell'organo di amministrazione di un ente.

⁴¹ Un ente creditizio definito come significativo ai sensi della CRD conformemente alla normativa nazionale, sulla base di una combinazione di criteri qualitativi e quantitativi (ad esempio ammontare delle attività, calcolate su base individuale o consolidata).

⁴² Un'interpretazione diversa di quanto viene considerato "incarico di amministratore" ed "ente significativo ai sensi della CRD" negli Stati membri partecipanti determina esiti differenti nelle verifiche dei requisiti di idoneità condotte.

dedicarsi al mandato. Nella documentazione di base (ad esempio, il questionario sui requisiti di idoneità), occorre fornire una quantità minima di informazioni comprendenti:

- una valutazione da parte dell'ente creditizio e dell'esponente nominato della disponibilità di tempo prevista per il ruolo in questione;
- un elenco completo dei mandati o delle posizioni – incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo e altre attività (professionali) – che richiedono una disponibilità di tempo da parte dell'esponente nominato, nonché la disponibilità di tempo (prevista) per ciascun mandato o posizione, indicando il numero di riunioni annuali dedicate a ciascun mandato e se trovano applicazione le regole in materia di cumulo privilegiato;
- eventuali deleghe aggiuntive previste dal mandato, quali ad esempio l'appartenenza a comitati o funzioni di presidenza;
- possibilità che la natura, la tipologia e le dimensioni dell'ente richiedano maggiore disponibilità di tempo (se ad esempio l'ente è un soggetto regolamentato, quotato ecc.);
- durata del mandato;
- conferma della disponibilità aggiuntiva di tempo nel continuo per apprendimento, sviluppo e gestione di periodi di attività particolarmente accresciuta;
- sinergie tra i diversi incarichi (se ad esempio l'esponente è membro dell'organo di amministrazione di numerose controllate).

A sostegno di una valutazione dettagliata, alla luce delle singole circostanze e sulla base di un approccio proporzionato, potrebbero essere altresì necessarie informazioni aggiuntive quali:

- conferma che l'esperienza dell'esponente, in generale o con particolare riferimento all'ente creditizio di appartenenza, è tale da permettere di svolgere con maggiore dimestichezza, e dunque efficienza, i compiti assegnati;
- descrizione degli obiettivi e delle attività non commerciali o commerciali dell'organizzazione nei casi in cui gli incarichi o le posizioni riguardanti tale organizzazione non siano computati in quanto l'organizzazione non persegue prevalentemente obiettivi commerciali, a meno che ciò non risulti evidente sulla base di informazioni pubbliche⁴³;

⁴³ Alcuni Stati membri partecipanti hanno predisposto elenchi delle organizzazioni non commerciali (comprendenti ad esempio le imprese di interesse pubblico, le organizzazioni senza scopo di lucro, le università, le camere di commercio, le associazioni culturali, artistiche e sportive, le fondazioni, i sindacati e le chiese). La BCE incoraggia la predisposizione di tali elenchi. Sebbene si riconosca che tali organizzazioni non commerciali non rientrano nell'ambito di applicazione delle regole in materia di cumulo (limiti quantitativi), la loro presenza all'interno dell'organo di amministrazione può incidere sulla disponibilità di tempo complessiva e va dichiarata nell'istanza di verifica dei requisiti di idoneità.

- statuto o altra documentazione dell'organizzazione riguardante gli obiettivi e le attività della stessa (ad esempio la relazione annuale, ove disponibile).

3.4.3 Metodologia della valutazione

Le ipotesi alla base di qualsiasi valutazione della disponibilità di tempo sono indicate qui di seguito.

- I componenti dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione dovrebbero dirigere "di fatto l'attività dell'ente creditizio". In generale, ci si attende che tale funzione sia esercitata come occupazione a tempo pieno. Sono possibili eccezioni a tale regola, segnatamente all'interno di un gruppo ove esistano sinergie fra due o più incarichi. In tali casi, dette sinergie devono essere spiegate⁴⁴.
- I componenti dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbero valutare e contestare efficacemente le decisioni dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione, controllare e monitorare efficacemente le decisioni dell'organo di amministrazione e svolgere un ruolo di contrappeso nei confronti dei componenti esecutivi. Pertanto, i componenti dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbero partecipare alle riunioni del rispettivo organo di amministrazione e dei suoi comitati (se del caso) e prevedere tempo sufficiente per la preparazione e per gli spostamenti necessari. Ci si attende altresì che dedichino tempo sufficiente a tenersi aggiornati riguardo alle informazioni e alle conoscenze di rilievo concernenti l'ente creditizio.
- I componenti dell'organo di amministrazione sia nella sua funzione di gestione sia nella sua funzione di supervisione strategica devono comprendere l'attività dell'ente creditizio, inclusi i rischi e l'esposizione al rischio dell'attività e la strategia di gestione dei rischi. Ci si attende che abbiano un'opportuna comprensione degli ambiti di attività dei quali il singolo componente è collegialmente responsabile assieme agli altri membri dell'organo di amministrazione. A tale scopo è richiesto che comprendano sia i dispositivi sia la struttura di governance dell'ente e questo può necessitare un impegno di tempo per l'apprendimento e lo sviluppo continui.

I componenti dell'organo di amministrazione nella sua funzione sia di gestione sia di supervisione strategica dovrebbero altresì essere in grado di adempiere ai propri doveri nei periodi di attività particolarmente accresciuta (come in caso di ristrutturazione o spostamento dell'ente creditizio, fusioni, acquisizioni o situazioni di crisi, nonché a seguito di talune gravi difficoltà legate a uno o più ambiti dell'operatività dell'ente), tenendo conto del fatto che in tali periodi potrebbe essere richiesta una disponibilità di tempo superiore alla norma.

⁴⁴ In alcuni Stati membri partecipanti un amministratore è definito "esecutivo" perché svolge funzioni esecutive all'interno del gruppo nonostante il fatto che il suo ruolo nell'ente per il quale viene valutato è in realtà di natura non esecutiva.

3.4.3.1 Valutazione quantitativa: incarichi multipli

Limiti al numero di incarichi

Conformemente all'articolo 91, paragrafo 3, della CRD, il numero di "incarichi di amministratore" che possono essere ricoperti da un componente dell'organo di amministrazione di un ente significativo ai sensi della CRD è limitato a:

- un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;
- quattro incarichi di amministratore non esecutivo.

Tuttavia, gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono prevalentemente obiettivi commerciali non rilevano ai fini dei suddetti limiti. Ciò nondimeno, l'appartenenza all'organo di amministrazione di tali organizzazioni può avere un effetto sulla disponibilità di tempo complessiva e va segnalata nell'ambito dell'istanza di verifica dei requisiti di idoneità.

Alcuni incarichi multipli sono computati come un unico incarico di amministratore ("cumulo privilegiato")⁴⁵:

- gli incarichi di amministratore ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo;
- gli incarichi di amministratore ricoperti nell'ambito di enti appartenenti allo stesso sistema di tutela istituzionale;
- gli incarichi di amministratore ricoperti in imprese in cui l'ente detiene una partecipazione qualificata.

La legislazione nazionale che recepisce la CRD fornisce ulteriori indicazioni sulle modalità di interpretazione di tali concetti e di applicazione delle regole di computo.

Applicazione del cumulo privilegiato


Fatta salva la normativa nazionale, quando valuta il contesto del gruppo la BCE tiene conto della situazione consolidata (in base al perimetro contabile di consolidamento) nell'approccio adottato in materia di cumulo degli incarichi⁴⁶.

Il computo degli incarichi di amministratore ricoperti da un singolo esponente in ognuna delle entità A-E dell'esempio seguente sarà pari a due (gli incarichi di amministratore ricoperti dall'esponente nelle entità A, B e C contano come uno, al pari di quelli ricoperti dall'esponente nelle entità D ed E, poiché contano come uno le partecipazioni qualificate all'interno del gruppo).

⁴⁵ Articolo 91, paragrafo 4, della CRD.


⁴⁶ La legislazione nazionale segue a volte un approccio più restrittivo, definendo un gruppo nel contesto della CRD come limitato agli enti sottoposti a vigilanza prudenziale su base consolidata.

Figura 2
Computo degli incarichi multipli



Se l'esponente nominato non ricopre un incarico nell'entità A, continua a trovare applicazione il cumulo privilegiato riguardante le partecipazioni qualificate. Ad esempio, come illustrato nella figura 3, gli incarichi ricoperti dall'esponente nelle entità B, D ed E saranno computati come due poiché il singolo incarico ricoperto nell'entità B, appartenente al gruppo, si somma al singolo incarico risultante dal cumulo degli incarichi ricoperti nelle partecipazioni qualificate dello stesso gruppo (D ed E).

Figura 3
Computo degli incarichi multipli



Se all'interno di un gruppo a un esponente sono conferiti mandati sia esecutivi sia non esecutivi, il mandato esecutivo prevale su quello non esecutivo e l'esponente è considerato titolare di una carica esecutiva.

Tutti gli incarichi di amministratore ricoperti in tutti gli enti andrebbero computati indipendentemente dal fatto che siano remunerati o meno.

Come indicato in precedenza, tutti gli incarichi di amministratore ricoperti nell'ambito di enti appartenenti allo stesso sistema di tutela istituzionale contano come uno. Ove l'applicazione di questa regola stabilisca un numero maggiore di singoli incarichi rispetto a quello che si otterrebbe applicando la regola sul calcolo degli incarichi nell'ambito di gruppi, dovrebbe trovare applicazione il numero minore risultante di incarichi (ad esempio, laddove gli incarichi di amministratore siano ricoperti presso due gruppi, in entrambi i casi nell'ambito di imprese appartenenti e di imprese non appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale, dovrebbero essere considerati unicamente due singoli incarichi).

La CRD prevede inoltre la possibilità che le autorità competenti autorizzino i componenti dell'organo di amministrazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo⁴⁷.

Incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono prevalentemente obiettivi commerciali

Questi mandati non sono inclusi nel computo volto a stabilire il numero di incarichi ricoperto da un componente dell'organo di amministrazione (cfr. le regole di computo illustrate in precedenza). Per determinare se un'organizzazione⁴⁸ non persegue prevalentemente obiettivi commerciali, occorre valutare due elementi: 1) natura (commerciale o meno) degli obiettivi e 2) ove si giunga alla conclusione che l'organizzazione svolge di fatto attività commerciali, se queste sono "prevalenti".

Le organizzazioni che non perseguono prevalentemente obiettivi commerciali ai fini dell'articolo 91, paragrafo 5, della CRD includono, fra le altre: 1) le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro; 2) gli enti di beneficenza; 3) le chiese; 4) le camere di commercio / i sindacati / le associazioni di categoria; 5) le organizzazioni il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi economici privati dei componenti dell'organo di amministrazione e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte di questi ultimi; 6) le organizzazioni che si presume perseguono prevalentemente obiettivi non commerciali sulla base delle disposizioni regolamentari nazionali. L'autorità competente può, dopo aver valutato gli elementi forniti dall'ente creditizio in merito alla natura dell'organizzazione e alla predominanza degli obiettivi non commerciali, considerare anche altri tipi di organizzazione quali soggetti che non perseguono prevalentemente obiettivi commerciali.

3.4.3.2 Valutazione qualitativa: un processo in due fasi

La BCE si attende che gli esponenti nominati dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni all'interno dell'ente vigilato. La quantità di tempo considerata "sufficiente" dipende tuttavia dalle dimensioni e dall'attività dell'ente vigilato, dalla posizione dell'esponente al suo interno e dalle conoscenze e competenze dell'esponente.

Il processo utilizzato per valutare se l'esponente nominato potrà dedicare tempo sufficiente allo svolgimento delle sue funzioni è articolato in due fasi.

- **Prima fase** – "Valutazione standard". Sulla base delle informazioni fornite, la BCE determina se la disponibilità di tempo dichiarata è di fatto sufficiente o se sussistono dubbi che rendono necessaria una valutazione dettagliata.

⁴⁷ Articolo 91, paragrafo 6, della CRD.

⁴⁸ "Organizzazione" è un termine neutro che non specifica una particolare struttura giuridica o definizione ai sensi del diritto societario, del diritto tributario o di altre disposizioni di legge. Pertanto, la forma giuridica di un'organizzazione non rileva nel contesto dell'articolo 91, paragrafo 5, della CRD.

- **Seconda fase** – “Valutazione dettagliata”. In caso di dubbi residui dopo la valutazione standard, viene condotta una valutazione dettagliata e possono essere richieste informazioni aggiuntive.

Il processo in due fasi non è un esercizio meramente formale, ma un approccio caso per caso nel quale si analizzano tutti i fattori pertinenti e si tiene conto delle specificità. Gli indicatori forniti sono solo orientativi e non determinano automaticamente una decisione negativa.

Prima fase – “Valutazione standard”

La valutazione standard della disponibilità di tempo comporta un esame delle informazioni fornite nell’ambito del questionario sui requisiti di idoneità con riferimento ai fattori qualitativi elencati di seguito.

Se dopo l’esame di detti fattori qualitativi non permangono perplessità, si conclude in linea di principio che la valutazione è positiva e non serve una valutazione dettagliata.

In caso contrario, viene svolta una valutazione dettagliata (come descritto di seguito). Nel considerare l’eventuale necessità di una valutazione dettagliata, si tiene conto altresì del rapporto della BCE sull’impegno in termini di tempo dichiarato per gli amministratori non esecutivi nell’MVU⁴⁹.

I fattori qualitativi per la determinazione della quantità di tempo che un componente dell’organo di amministrazione è in grado di dedicare alla propria funzione includono quelli presentati qui di seguito.

1. **Presenza o assenza di cumulo privilegiato.**
2. **Il carico di lavoro indicato solleva dubbi per le ragioni elencate di seguito.**
 - (a) Il carico di lavoro complessivo annuo indicato è considerato elevato.
 - (b) Il carico di lavoro specificato per l’ente creditizio è inferiore a quello indicato per enti comparabili sulla base di precedenti verifiche dei requisiti di idoneità condotte dalla BCE⁵⁰.
 - (c) Un confronto tra pari⁵¹ dell’impegno in termini di tempo di membri diversi dell’organo di amministrazione del medesimo ente rivela incongruenze: ad esempio, un esponente prevede una quantità di tempo significativamente inferiore rispetto ad altri (che svolgono un ruolo analogo) senza motivi debitamente giustificati.

⁴⁹ [Report on declared time commitment of non-executive directors in the SSM](#), Banca centrale europea, agosto 2019.

⁵⁰ Il carico di lavoro specificato può essere verificato alla luce di parametri specifici disponibili nel rapporto della BCE sull’impegno in termini di tempo dichiarato per gli amministratori non esecutivi nell’MVU.

⁵¹ Cfr. la nota 49.

- (d) Una verifica di plausibilità rivela incongruenze come quelle indicate qui di seguito.
- (i) Il presidente prevede un impegno di tempo inferiore a quello indicato dai semplici componenti non esecutivi.
 - (ii) Il carico di lavoro specificato con riferimento all'ente creditizio è considerato estremamente basso.
 - (iii) Nota: come regola generale, il numero di giornate dichiarato dall'esponente nominato dovrebbe essere calcolato considerando il numero di riunioni dell'organo di amministrazione alle quali è richiesta la partecipazione, inclusi i tempi di preparazione e di viaggio, nonché il tempo necessario a comprendere l'attività dell'ente creditizio, inclusa l'eventuale formazione annuale. In applicazione del principio di proporzionalità, il numero di giornate necessario dipenderà dalla complessità, dalla natura e dalle dimensioni dell'ente (cfr. i fattori qualitativi). Se l'esponente nominato (di un determinato ente creditizio) ricopre altresì un incarico in un'associazione o impresa madre che si occupa dell'attività dell'ente, quest'ultimo dovrebbe indicare, nella dichiarazione relativa alla disponibilità di tempo, il tempo trascorso presso l'associazione o impresa madre in cui viene considerata l'attività dell'ente o, in alternativa, un riferimento al tempo assegnato dall'esponente nominato. Ove possibile, tale riferimento dovrebbe includere le questioni specifiche affrontate dall'associazione o impresa madre. L'ente creditizio può essere invitato a produrre tali informazioni se non fornite nel questionario sui requisiti di idoneità.
 - (iv) Il carico di lavoro non è coerente con quello indicato altrove nella medesima istanza o in istanze precedenti di verifica dei requisiti di idoneità per il medesimo esponente nominato, vale a dire vi sono differenze significative in termini di carichi di lavoro per lo stesso ente o per enti comparabili.
 - (v) Eventuali altre incongruenze pertinenti.

3. **Si applicano altri fattori (sulla base delle informazioni disponibili all'ANC o alla BCE), come quelli indicati qui di seguito.**

- (a) Il tasso di partecipazione alle riunioni (se sono disponibili informazioni al riguardo) è basso.
- (b) All'esponente nominato viene imposto un carico di lavoro addizionale, ad esempio in termini di responsabilità aggiuntive quali l'appartenenza a comitati o incarichi di amministratore che godono di esenzioni dal computo degli incarichi (ai sensi dell'articolo 91, paragrafi 4 e 5, della CRD).
- (c) Altre informazioni pertinenti sono fornite dal GVC.

Seconda fase – “Valutazione dettagliata”

Ove permangano dubbi dopo la valutazione standard, nel considerare se l'esponente nominato dispone di tempo sufficiente da dedicare alla posizione si può tenere conto (se del caso) dei fattori indicati qui di seguito.

Una valutazione dettagliata viene sempre condotta caso per caso e l'elenco di fattori da prendere in considerazione presentato di seguito non è esaustivo.

1. **Fattori connessi all'ente.** Questi fattori riguardano le caratteristiche dell'ente vigilato cui si riferisce la nomina.

(a) **Dimensioni del bilancio e complessità delle operazioni**

La disponibilità di tempo necessaria può essere maggiore in caso di:

- (i) enti grandi e/o complessi, in particolare quelli che rivestono il ruolo di soggetto consolidante a livello di gruppo o di sottogruppo;
- (ii) enti con carattere di “banca ponte” o “bad bank” ove questo sia connesso all'attuazione di misure di risoluzione complesse quali la cessione o la cancellazione di portafogli di crediti deteriorati.

La disponibilità di tempo necessaria può essere minore in caso di:

- (i) ente creditizio con un bilancio di dimensioni ridotte e un modello imprenditoriale semplice, ad esempio una banca cooperativa, o una piccola controllata o un ente con un peso complessivo basso all'interno di un gruppo;
- (ii) ente creditizio che svolge il ruolo di operatore specializzato di un'unica linea di attività (ad esempio leasing o factoring) all'interno del gruppo;
- (iii) ente creditizio che svolge determinate funzioni ovvero operazioni (come la gestione dei rischi, la revisione, i servizi informatici) per il gruppo.

(b) **Fase specifica del ciclo di vita**

La disponibilità di tempo necessaria può essere maggiore se l'ente creditizio si trova in una fase del ciclo di vita della sua attività che comporta elevati carichi di lavoro, come ad esempio:

- (i) primo stabilimento di attività bancarie, nel caso di una nuova autorizzazione a operare quale ente creditizio, o dopo il passaggio alla condizione di soggetto vigilato da quella, ad esempio, di istituto di pagamento;
- (ii) ampie modifiche del proprio modello imprenditoriale, per esempio a seguito di un'acquisizione nella quale l'ente ha svolto il ruolo di acquirente o di bersaglio;

- (iii) attuazione di un piano di risanamento o di risoluzione, specialmente se le misure imposte sono legate agli aiuti di Stato e/o sono oggetto di un contenzioso;
- (iv) altre situazioni specifiche che incidono sulla normale operatività dell'ente creditizio, quali ad esempio i casi in cui è necessario gestire una crisi reputazionale in corso o le autorità competenti applicano misure di intervento precoce.

La disponibilità di tempo necessaria può essere minore nel caso di un ente creditizio che da diversi anni abbia cessato di svolgere "nuove" attività bancarie, vale a dire che operi in "modalità run-off" fino alla scadenza dei contratti esistenti. Se tuttavia il processo di run-off include aiuti di Stato e/o contenziosi rilevanti, questo può a sua volta accrescere la complessità del ruolo ricoperto dal componente e quindi la disponibilità di tempo dello stesso.

2. **Fattori legati alla posizione.** Questi fattori riguardano le caratteristiche della posizione specifica all'interno dell'ente creditizio cui si riferisce la nomina. La disponibilità di tempo necessaria può essere **maggiore** in caso di posizioni che danno origine a doveri specifici, se già noti al momento della valutazione:

- (a) posizioni di natura esecutiva (rispetto a quelle di natura non esecutiva);
- (b) posizioni che comportano l'assunzione di ruoli di presidenza (di natura esecutiva o non esecutiva); posizioni legate all'esercizio della funzione di presidenza o alla partecipazione a comitati endoconsiliari (ad esempio nei comitati nomine, remunerazione, controllo interno o rischi); posizioni legate al controllo di ambiti indipendenti specifici (per esempio revisione interna);
- (c) posizioni legate ad altri mandati specifici (ad esempio posizioni con ulteriori responsabilità che richiedono un carico di lavoro aggiuntivo permanente).

La disponibilità di tempo necessaria può essere minore se la posizione beneficia di sinergie specifiche con posizioni parallele ricoperte dall'esponente nominato all'interno del medesimo gruppo. Questo può succedere, in particolare, quando:

- (a) l'esponente nominato svolge il medesimo ruolo (ad esempio di componente non esecutivo dell'organo di amministrazione) in varie controllate che seguono modelli imprenditoriali analoghi e/o sono concentrate nella medesima area geografica (sinergie "orizzontali");
- (b) l'esponente nominato svolge ruoli a vari livelli all'interno del gruppo in cui l'ambito delle responsabilità dell'esponente al livello più elevato (ad esempio in qualità di componente esecutivo dell'organo di amministrazione dell'ente di livello superiore) presenta una stretta complementarità con quello delle sue responsabilità al livello più basso


(per esempio come componente non esecutivo dell'organo di amministrazione dell'ente di livello inferiore) (sinergie "verticali");

- (c) l'esponente nominato è un componente dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica nel ruolo di rappresentante del personale e ricopre una posizione (a tempo pieno) all'interno dell'ente.

3. **Fattori legati all'esponente nominato.** Questi fattori riguardano le qualifiche, l'esperienza e le circostanze dell'esponente.

- (a) La disponibilità di tempo necessaria può essere **maggiore** nel caso di un esponente nominato per il quale è stata ravvisata la necessità di formazione a causa di lacune in termini di conoscenze tecniche e/o di esperienza professionale.
- (b) Ove si renda necessario un periodo di formazione, questo dovrebbe essere dedotto dalla disponibilità di tempo proposta dall'esponente specialmente nel primo anno.
- (c) La disponibilità di tempo necessaria può essere inferiore se l'esponente gode di lunga esperienza direttamente connessa alla posizione e/o ha dimestichezza con l'attività svolta dall'ente creditizio e/o dal gruppo.

Figura 4
Valutazione della disponibilità di tempo



3.5 Idoneità complessiva dell'organo di amministrazione

L'organo di amministrazione nel suo insieme deve possedere collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività dell'ente, inclusi i principali rischi⁵².

Questa sezione della guida stabilisce le misure adottate per valutare l'idoneità complessiva nel contesto della verifica dei requisiti di idoneità. È importante notare che nel richiedere la verifica dei requisiti di idoneità di un esponente nominato l'ente creditizio deve anche valutare l'idoneità complessiva dell'organo di amministrazione. Ciò si aggiunge all'ordinaria attività di vigilanza condotta dai GVC sull'idoneità complessiva.

Il requisito di idoneità complessiva significa che l'ente creditizio ha la responsabilità di nominare un organo di amministrazione idoneo e collettivamente in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza adeguate necessarie per la gestione prudente ed efficace dell'ente. Occorre un numero di componenti con conoscenze in ciascun'area sufficiente a consentire efficaci discussioni e verifiche e l'adozione di decisioni robuste.

I componenti dell'organo di amministrazione dovrebbero complessivamente possedere le competenze necessarie a esprimere il proprio parere e influire sul processo di formulazione delle decisioni all'interno dell'organo di amministrazione. Ciò richiede che l'ente creditizio assicuri l'idoneità dei componenti degli organi di amministrazione a livello sia individuale sia complessivo attraverso la composizione dell'organo di amministrazione nel suo insieme.

Le conoscenze, le competenze e l'esperienza complessive pertinenti dell'organo di amministrazione dipendono dalle caratteristiche fondamentali dell'ente. Nel determinare la composizione dell'organo di amministrazione nel suo insieme, l'ente creditizio dovrebbe considerare la strategia e il/i modello/i imprenditoriale/i, la propensione al rischio e il profilo di rischio effettivo, oltre che la natura, la portata e l'ubicazione delle attività dell'ente stesso.

In generale l'idoneità complessiva effettiva include un'adeguata comprensione delle seguenti aree:

- l'ambito di attività dell'ente creditizio e i principali rischi connessi;
- ciascun'attività rilevante dell'ente;
- la governance dell'ente;
- gli ambiti pertinenti di competenza settoriale e finanziaria, compresi i mercati finanziari e dei capitali, le questioni di solvibilità e i modelli;
- competenza ed esperienza manageriale;

⁵² Articolo 91, paragrafo 7, della CRD.

- rilevazione e rendicontazione finanziaria;
- pianificazione strategica;
- gestione dei rischi, conformità alle norme e revisione interna;
- tecnologia e sicurezza informatica;
- rischi climatici e ambientali⁵³;
- mercati locali, regionali e mondiali ove applicabile;
- contesto giuridico e regolamentare;
- gestione di gruppi internazionali e nazionali e rischi connessi alle strutture di gruppo ove applicabile.

Tali ambiti possono essere valutati dall'ente creditizio utilizzando una matrice di idoneità⁵⁴ e a tale valutazione può contribuire altresì l'ordinaria attività di vigilanza condotta dal GVC. L'uso di una matrice di idoneità quale strumento di autovalutazione è stato indicato come buona prassi negli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE e la BCE concorda con tale indicazione.

Rischi climatici e ambientali e idoneità complessiva dell'organo di amministrazione

I rischi climatici e ambientali sono ampiamente riconosciuti come fonte di rischi finanziari significativi. Conoscenze adeguate al riguardo sono pertanto un requisito essenziale per accertare il grado sufficiente di idoneità complessiva di un organo di amministrazione. Sono state intraprese diverse iniziative a livello mondiale, europeo e nazionale con l'obiettivo di contribuire alla tenuta del sistema finanziario dal punto di vista della vigilanza prudenziale⁵⁵. L'organo di amministrazione di un ente creditizio si trova nelle condizioni migliori per assicurare che si tenga conto dei rischi

⁵³ "Ci si attende che l'organo di amministrazione consideri le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei propri membri nel campo dei rischi climatici e ambientali in sede di valutazione dell'idoneità complessiva", *Guida sui rischi climatici e ambientali – Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa*, Banca centrale europea, novembre 2020.

⁵⁴ *Allegato I - Modello di una matrice per valutare la competenza complessiva dei membri dell'organo di gestione.*

⁵⁵ Dal punto di vista della vigilanza prudenziale, si vedano in particolare le pubblicazioni e gli sviluppi normativi indicati qui di seguito: Comunicazione della Commissione, *Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile*, COM(2018) 97 final, marzo 2018; Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13); Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17); Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1); *Guide for Supervisors: Integrating climate-related and environmental risks into prudential supervision*, Network for Greening the Financial System, maggio 2020; *Discussion paper on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms* (ABE/DP/2020/03), Autorità bancaria europea, 30 ottobre 2020; *Guida sui rischi climatici e ambientali – Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa*, Banca centrale europea, novembre 2020.

climatici e ambientali nell'elaborazione della strategia aziendale complessiva dell'ente, dei suoi obiettivi di business e del sistema di gestione dei rischi e per condurre una supervisione efficace sui rischi climatici e ambientali⁵⁶. In questo ambito specifico è necessario che i componenti dell'organo di amministrazione siano dotati collettivamente di conoscenze, competenze ed esperienza adeguate al fine di conseguire una gestione solida ed efficace dei rischi ai quali l'ente è o può essere esposto. Un'adeguata comprensione dei rischi climatici e ambientali da parte dell'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica è necessaria ad assicurare un'efficace azione di sorveglianza⁵⁷.

Diversità nell'ambito dell'idoneità complessiva dell'organo di amministrazione

La BCE sostiene la diversità, compresa la sua promozione negli organi di amministrazione degli enti vigilati⁵⁸. Il processo decisionale riguardante le strategie e l'assunzione dei rischi negli enti può essere influenzato positivamente dalla promozione in seno agli organi di amministrazione di esperienze, conoscenze, valori opinioni e punti di vista diversi. La diversità in tutti i suoi aspetti sosterrà gli organi decisionali degli enti⁵⁹. La promozione della diversità in seno agli organi di amministrazione è ancorata nella CRD. Essa richiede agli enti di includere il criterio della diversità tra quelli utilizzati per la composizione degli organi di amministrazione al fine di migliorare il presidio sui rischi e la capacità di tenuta degli enti e si attende che tale criterio sia applicato anche nell'ambito della politica degli enti in materia di assunzioni. La CRD considera l'equilibrio di genere particolarmente importante al fine di garantire una rappresentazione adeguata della popolazione⁶⁰ negli organi di amministrazione delle banche e stabilisce requisiti per la politica in materia di assunzioni e la fissazione e il raggiungimento di una soglia di rappresentanza del genere sottorappresentato⁶¹. La diversità può assumere varie declinazioni, importanti per migliorare il funzionamento dell'organo di amministrazione. Oltre al genere, la diversità può interessare le esperienze professionali e formative, la

⁵⁶ Aspettativa 3, *Guida sui rischi climatici e ambientali – Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa*, Banca centrale europea, novembre 2020.

⁵⁷ Aspettative 3.2, 3.3 e 3.4, *Guida sui rischi climatici e ambientali – Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa*, Banca centrale europea, novembre 2020.

⁵⁸ Cfr. ad esempio l'[Intervento introduttivo](#) di Frank Elderson alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo il 9 novembre 2020; "Fit and proper for better governance", articolo della *Supervision Newsletter* del 14 febbraio 2018; *Bank boards and supervisory expectations, intervento* di Elisabeth McCaul del 3 dicembre 2020 e, degli stessi autori, *La Vigilanza bancaria della BCE promuove maggiore diversità nelle banche, Il Blog di vigilanza*, 15 giugno 2021.

⁵⁹ [EBA Report on the benchmarking of diversity practices](#), 8 luglio 2016.

⁶⁰ Cfr. il riferimento al fenomeno della mentalità di gruppo nel considerando 60 della CRD.

⁶¹ La politica di un ente in materia di assunzioni dovrebbe incoraggiarlo a selezionare i candidati a partire da elenchi ristretti comprendenti entrambi i generi. Inoltre, il comitato nomine degli "enti significativi ai fini della CRD" dovrebbe fra l'altro valutare la diversità dell'organo di amministrazione, decidere un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell'organo di amministrazione ed elaborare una politica intesa ad accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato nell'organo di amministrazione al fine di conseguire tale obiettivo. L'obiettivo, la politica e la sua attuazione dovrebbero essere resi pubblici. Cfr. il considerando 60, l'articolo 88, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 10, della CRD.

provenienza geografica⁶² e l'età, a sostegno del miglior funzionamento dell'organo di amministrazione⁶³. Per favorire ulteriormente l'indipendenza di giudizio e il confronto dialettico, tali aspetti della diversità saranno presi in considerazione ove consentito dal diritto nazionale⁶⁴.

Su questo sfondo la BCE valuta la diversità di genere come componente dell'idoneità complessiva ove consentito dal diritto nazionale. Tiene conto inoltre della diversità in termini di esperienza e realtà di provenienza. Negli Stati membri nei quali la normativa nazionale richiede agli enti di effettuare le nomine in linea con le politiche interne o di avere una percentuale fissa di membri dell'organo di amministrazione in rappresentanza del genere sottorappresentato, la BCE formula una raccomandazione o impone un obbligo nella decisione in materia di idoneità riguardante il rispetto delle quote di genere nelle nomine in corso o imminenti. È importante notare altresì che la valutazione della diversità nel contesto delle verifiche dei requisiti di idoneità è strettamente interconnessa all'attività di vigilanza ordinaria: gli eventuali casi di mancato rispetto delle quote di genere sono portati all'attenzione dell'ente vigilato nel contesto dell'ordinaria attività di vigilanza. Nelle proprie decisioni in materia di idoneità, la BCE fa altresì riferimento agli eventuali rilievi pertinenti concernenti la diversità contenuti nelle valutazioni della governance⁶⁵. Per razionalizzare e rafforzare maggiormente la valutazione della diversità come componente dell'idoneità complessiva, la BCE elaborerà ulteriormente le politiche a questo riguardo attraverso la sua rete con le ANC.

3.5.1 Informazioni

In linea con gli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE, per poter condurre una verifica dei requisiti di idoneità è necessario che nel trasmettere la relativa istanza l'ente creditizio fornisca la seguente quantità minima di informazioni concernenti l'idoneità complessiva dell'organo di amministrazione:

- un elenco dei nomi dei membri dell'organo di amministrazione con i rispettivi ruoli, competenze e principali ambiti di esperienza;
- una dichiarazione relativa alla propria valutazione generale dell'idoneità complessiva dell'organo di amministrazione nell'insieme, inclusa una dichiarazione su come si colloca il soggetto nell'idoneità complessiva dell'organo di amministrazione (ossia a seguito di una valutazione usando la matrice di idoneità o un altro metodo scelto dall'ente vigilato o richiesto dall'ANC competente); ciò dovrebbe includere l'individuazione di eventuali

⁶² Gli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE definiscono la provenienza geografica come la regione in cui un soggetto ha compiuto un percorso culturale, formativo o professionale, "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni", paragrafo 15.

⁶³ Titolo V, paragrafo 105, degli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE.

⁶⁴ "Background and rationale", paragrafi 42 e 43, degli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE.

⁶⁵ Considerando ad esempio gli esiti delle indagini tematiche o le informazioni raccolte durante il processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).

lacune o debolezze, i provvedimenti adottati per affrontarle e la misura in cui l'esponente nominato contribuisce a risolverle in tutto o in parte;

- le informazioni in merito agli elementi indicati in precedenza sono raccolte nella documentazione di base (ad esempio, il questionario sui requisiti di idoneità).

3.5.2 Metodologia della valutazione

La valutazione dell'idoneità complessiva tiene conto delle informazioni fornite nella documentazione di base (ad esempio, il questionario sui requisiti di idoneità). Sulla scorta di queste informazioni, l'autorità competente valuta la misura in cui l'esponente nominato contribuisce all'idoneità complessiva e al superamento degli elementi di debolezza individuati. Inoltre, se del caso, si tiene conto della conformità ai requisiti nazionali in materia di diversità di genere.

3.5.2.1 Esempi pratici

1. Se l'esponente è nominato in sostituzione di un amministratore che va in pensione e che aveva conoscenze particolari realmente necessarie all'ente creditizio a livello dell'insieme dell'organo di amministrazione in quanto relative a un ambito identificato come critico, ad esempio in autovalutazioni precedenti (quali conoscenze relative a un'area di attività altamente specializzata dell'ente), la dichiarazione potrebbe spiegare come l'esponente nominato supplisce a tale carenza.
2. Se l'ultima autovalutazione ha individuato elementi di debolezza nell'idoneità complessiva, discussi e inclusi in un piano di azione concordato tra il GVC e l'ente, la dichiarazione potrebbe indicare come la nomina contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del piano di azione.
3. Se l'ente creditizio ha riorientato le proprie attività (a causa di fusioni, dismissioni o ampliamenti) e l'ultima autovalutazione ha anticipato la necessità di altri tipi di conoscenze ed esperienze nell'organo di amministrazione a seguito di tali nuove attività, la dichiarazione potrebbe indicare quali di questi sono coperti dall'esponente nominato.

3.5.2.2 Correzione delle carenze

L'ente creditizio è responsabile in via primaria dell'individuazione delle carenze riferite all'idoneità complessiva del proprio organo di amministrazione tramite la sua valutazione di quest'ultimo. Dal momento che la verifica dell'idoneità complessiva dell'organo di amministrazione rientra nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza in materia di governance, l'ente creditizio dovrebbe comunicare al GVC le carenze individuate. Il GVC potrebbe richiedere una copia dell'autovalutazione dell'idoneità complessiva dell'organo in caso di dubbi riguardo all'adeguatezza delle conoscenze,

delle capacità e dell'esperienza collettive, oltre che documenti di supporto relativi all'autovalutazione.

3.6 Valutazione della responsabilità individuale dei componenti dell'organo di amministrazione

Ci si attende che i componenti dell'organo di amministrazione di un ente (sia nella sua funzione di gestione sia nella sua funzione di supervisione strategica) abbiano una comprensione adeguata e forniscano un contributo relativamente agli ambiti di attività dei quali ciascun componente è collettivamente responsabile assieme agli altri membri dell'organo di amministrazione, anche se un singolo componente ha responsabilità esclusiva per ambiti specifici.

Quanto sopra richiede altresì una comprensione dei dispositivi e della struttura di governance, dell'attività, dei rischi e della strategia di gestione dei rischi dell'ente. A questo scopo, i componenti dell'organo di amministrazione devono essere pienamente informati di tutte le questioni pertinenti in modo da poter contribuire attivamente alle strategie e alle decisioni della dirigenza nonché discutere e analizzare in maniera critica le stesse su base continuativa.

Il fatto di non ricoprire un ruolo specifico o avere responsabilità esclusiva in un ambito determinato non esime un componente dell'organo di amministrazione dalla necessità di disporre di questa comprensione e di conseguenza di prepararsi e intervenire in modo informato e attivo nelle discussioni e nelle decisioni all'interno dell'organo di amministrazione.

Ne consegue che un componente dell'organo di amministrazione che ricopra o abbia ricoperto una posizione nell'ente all'epoca in cui si sono verificati i fatti alla base di determinati rilievi (relativi a operazioni di riciclaggio di denaro, frodi o altro formulati nel contesto di ispezioni in loco o di procedimenti giudiziari) può essere responsabile degli stessi anche in **assenza di legami** tra i propri ruoli e responsabilità all'interno dell'organo di amministrazione e i rilievi in questione.

Ferme restando le eventuali altre circostanze specifiche che potrebbero rilevare in ciascun caso, gli elementi indicativi del fatto che un esponente nominato può essere ritenuto **individualmente responsabile** del mancato assolvimento della responsabilità complessiva di affrontare adeguatamente le questioni all'origine del rilievo potrebbero incidere sull'idoneità dello stesso a ricoprire la posizione.

Nella valutazione della responsabilità individuale si terrà conto della tempistica, della pertinenza e della gravità del rilievo in questione.

La metodologia di cui sopra si applica congiuntamente ai criteri per la verifica dei requisiti di idoneità di cui alle sezioni 3.1-3.3 di questa guida.

3.6.1 Ambito di applicazione

Viene condotta una valutazione della responsabilità individuale nell'ambito di una verifica dei requisiti di idoneità quando sono soddisfatti i criteri cumulativi elencati qui di seguito.

1. L'esponente nominato è⁶⁶ o era membro dell'organo di amministrazione in uno dei seguenti enti alla data in cui sono avvenuti i fatti alla base dei rilievi ("ente di origine"):
 - (a) un ente creditizio comprendente tutte le controllate, le filiali situate nello Spazio economico europeo e le società di partecipazione; o
 - (b) un soggetto regolamentato del settore finanziario, come definito nel CRR⁶⁷.
2. L'esponente si propone per la nomina o per il rinnovo come presidente, amministratore delegato e/o componente esecutivo dell'organo di amministrazione in uno dei seguenti enti ("ente di destinazione"):
 - (a) un ente vigilato al massimo livello di consolidamento di un gruppo vigilato significativo;
 - (b) un ente creditizio con il valore totale delle attività più elevato in un gruppo vigilato significativo se tale entità è diversa da quella di cui al punto precedente;
 - (c) un ente vigilato significativo che non fa parte di un gruppo vigilato significativo; o
 - (d) un ente vigilato con attività totali pari o superiori a 30 miliardi di euro.

3.6.2 Rilievi

I rilievi classificati da un'autorità di vigilanza come recenti, pertinenti e gravi sono presi in considerazione nell'esame della responsabilità individuale dell'esponente nominato. Tali rilievi possono essere di natura prudenziale, regolamentare o giudiziaria e riguardare violazioni di leggi o regolamenti o carenze nell'attività dell'ente.

Con il termine "rilievi" si intendono fatti sufficientemente accertati da un organismo o autorità competente a vigilare e assicurare la conformità a regole e regolamenti e/o a imporre misure⁶⁸ in caso di violazioni o carenze.

⁶⁶ L'esponente nominato oggetto della valutazione può proporsi per un nuovo ruolo all'interno del medesimo ente, ad esempio in caso di promozione interna o variazione di carica.

⁶⁷ Articolo 4, punto 27, del CRR.

⁶⁸ Definite in base alle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli da 64 a 67 e da 102 a 104 della CRD.

Sono presi in considerazione i rilievi degli organismi o delle autorità seguenti:

- (a) un'autorità competente⁶⁹, un'autorità giudiziaria competente;
- (b) un'autorità fiscale, per la concorrenza o per la protezione dei dati; o
- (c) autorità responsabili della vigilanza sulle istituzioni finanziarie diverse dalle banche.

Possono essere prese in considerazione, tra l'altro, le seguenti informazioni con riferimento agli organismi e alle autorità di cui sopra:

- (a) misure di vigilanza (avvertimenti, istruzioni, pagamenti di penali, sanzioni, ecc.);
- (b) accordi transattivi⁷⁰;
- (c) decisioni giudiziarie definitive anche in pendenza di ricorso; e/o
- (d) rapporti ispettivi e lettere SREP⁷¹, se determinano l'adozione di misure di vigilanza.

3.6.2.1 Rilievi recenti e pertinenti

I rilievi sono pertinenti se:

- riguardano una violazione di leggi e regolamenti (ad esempio in materia di attività bancaria, servizi finanziari, mercati dei titoli finanziari, attività assicurative, AML/CTF, corruzione, manipolazione del mercato, concorrenza, protezione dei dati o abuso di informazioni privilegiate); e
- le violazioni o le carenze sono state sottoposte all'attenzione dell'organo di amministrazione.

Si tiene altresì conto del lasso di tempo trascorso dal rilievo.

3.6.2.2 Rilievi gravi

Perché sia condotta una valutazione della responsabilità individuale nell'ambito di una verifica dei requisiti di idoneità, è necessario che i rilievi siano altresì gravi. Si considerano gravi i rilievi che hanno avuto un impatto significativo sull'ente, sul mercato o sui consumatori.

⁶⁹ Comprese fra l'altro le autorità nazionali in materia di contrasto al riciclaggio di denaro/mercati, la BCE, le altre ANC e le autorità di regolamentazione di paesi terzi quali ad esempio la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, la Financial Conduct Authority (FCA) britannica o la Financial Market Supervisory Authority (FINMA) svizzera.

⁷⁰ Ove possibile conformemente alla legislazione nazionale.

⁷¹ Processo di revisione e valutazione prudenziale.

Occorrerebbe prendere in considerazione, ad esempio, gli indicatori inclusi nel seguente elenco non esaustivo:

- (a) vi sono cause fondamentali strutturali o carenze sistemiche individuate dall'organo giurisdizionale o dall'autorità competente;
- (b) l'infrazione si è protratta per qualche tempo (ossia non ha rappresentato un evento occasionale);
- (c) i rilievi mostrano l'esistenza di attività criminali, di frodi, di un impatto negativo sulla fiducia dei consumatori o di rischi finanziari sistemici;
- (d) a seguito dei rilievi l'ente è stato liquidato o è stato oggetto di una procedura di salvataggio finanziario, ristrutturazione, risanamento o risoluzione;
- (e) il livello di gravità della sanzione o della misura imposta a seguito dei rilievi ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale.

Tavola 4

Sintesi generale della valutazione dei rilievi recenti, pertinenti e gravi

Elementi dei rilievi	Indicatore	Esempi
Rilievi	I fatti sono accertati da un organismo o da un'autorità competente a vigilare e assicurare la conformità a regole e regolamenti e a intervenire in caso di carenze o violazioni (ad esempio irrogando sanzioni o adottando misure di vigilanza).	<i>Un'autorità competente; un'autorità giudiziaria competente; un'autorità fiscale, per la concorrenza o per la protezione dei dati; autorità di vigilanza sulle istituzioni finanziarie diverse dalle banche. Misure di vigilanza (avvertimenti, istruzioni, pagamenti di penali, sanzioni, ecc.); accordi transattivi; decisioni giudiziarie definitive anche in pendenza di ricorso; e/o rapporti ispettivi e lettere SREP, se determinano l'adozione di misure di vigilanza.</i>
Recenti	Si tiene conto del lasso di tempo trascorso dal rilievo.	<i>Maggiore è il lasso di tempo trascorso dal rilievo, minore dovrebbe essere l'impatto sulla valutazione.</i>
Pertinenti	Rilievi relativi a violazioni di leggi e regolamenti.	<i>Violazioni di leggi e regolamenti in materia di attività bancaria, servizi finanziari, mercati dei titoli finanziari, attività assicurative, AML/CTF, corruzione, manipolazione del mercato, concorrenza, protezione dei dati o abuso di informazioni privilegiate.</i>
Gravi	Rilievi che hanno avuto un impatto significativo sull'ente, sul mercato o sui consumatori.	<i>Cause fondamentali strutturali o carenze sistemiche. Esistenza rilevata di attività criminali, di frodi, di carenze passibili di intaccare la fiducia dei consumatori o di rischi finanziari sistemici. A seguito dei rilievi l'ente è stato liquidato o è stato oggetto di una procedura di salvataggio finanziario, ristrutturazione, risanamento o risoluzione.</i>

3.6.3 Criteri di idoneità e valutazione dettagliata

Le informazioni acquisite in relazione ai rilievi devono essere valutate per determinare se l'esponente nominato può essere considerato individualmente responsabile degli stessi. L'esito di tale valutazione può incidere sull'idoneità dell'esponente a ricoprire la posizione sulla base di uno o più dei criteri elencati qui di seguito.

1. **Onorabilità**⁷²: l'esponente nominato ha ricoperto o ricopre una posizione di influenza e non ha esaminato criticamente, sorvegliato o adottato provvedimenti atti a prevenire le problematiche che hanno determinato i rilievi nonostante il fatto che non fosse individualmente responsabile dell'ambito o degli ambiti in questione. Il comportamento dell'esponente nominato può avere contribuito alle problematiche, facendo insorgere il timore che non abbia agito in linea con elevati standard di condotta, onestà e integrità. Ciò risulta più grave se i rilievi hanno avuto altresì un impatto sulla reputazione dell'ente.
2. **Indipendenza di giudizio**: l'inazione di un esponente nominato con riferimento ai rilievi può indicare un modello di condotta nel quale l'esponente non si impegna attivamente nello svolgere i propri compiti, non valuta né si adopera attivamente per verificare in maniera critica le decisioni proposte o non è in grado di pervenire a decisioni fondate, obiettive e indipendenti e mostrare capacità di giudizio nell'espletamento di funzioni e compiti⁷³. Ciò desta preoccupazioni riguardo alla capacità dell'esponente di dimostrare coraggio, convinzione e alla capacità di contrastare e mettere in discussione la mentalità di gruppo.
3. **Conoscenze, esperienza e competenze**⁷⁴: l'inazione dell'esponente nominato con riferimento ai fatti alla base dei rilievi può suscitare dubbi quanto al possesso delle conoscenze, dell'esperienza e delle competenze necessarie per ricoprire la posizione di presidente, amministratore delegato o membro esecutivo dell'organo di amministrazione a prescindere dalle responsabilità dirette precedenti. Ciò può includere tra l'altro:
 - conoscenze riguardanti la strategia, il profilo di rischio, le responsabilità e i dispositivi di governance dell'ente, la struttura del gruppo e/o
 - promozione attiva di una cultura, di valori aziendali e di comportamenti adeguati a livello di tutti i membri dell'organo di amministrazione.

Viene condotta una valutazione dettagliata di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti relativi al concetto di responsabilità individuale, considerando tra l'altro i seguenti aspetti nei periodi in questione:

- (a) livello di consapevolezza dell'esponente nominato (nessuna consapevolezza, parziale consapevolezza o piena consapevolezza);
- (b) natura dei ruoli e delle responsabilità dell'esponente nominato (ad esempio prima, seconda o terza linea di difesa);
- (c) tipo di condotta evidenziato dall'esponente nominato (omissiva, passiva o attiva);
- (d) altre circostanze aggravanti o attenuanti (ad esempio strutture di governance, dimensione ridotta dell'organo di amministrazione, bassi

⁷² Cfr. la sezione 3.2 sull'onorabilità.

⁷³ Titolo III, paragrafo 82, degli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE.

⁷⁴ Titolo III, paragrafi 58-61, degli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE.

punteggi SREP per la governance, problematiche connesse alla governance riguardanti la funzione dell'organo di amministrazione).

3.6.4 Processo

L'approccio alla responsabilità individuale può essere applicato alle seguenti situazioni:

- (a) i rilievi riguardano il medesimo ente per il quale viene condotta la verifica iniziale o il riesame dei requisiti di idoneità;
- (b) i rilievi riguardano un ente diverso da quello per il quale viene condotta la verifica iniziale o il riesame dei requisiti di idoneità.

Le situazioni di cui ai punti (a) e (b) precedenti comportano un approccio lievemente diverso in termini di processo. Possono determinarsi i seguenti scenari:

- (a) l'esponente A è oggetto di una promozione, variazione di carica o conferma (a una posizione di presidente, amministratore delegato o amministratore esecutivo) nell'ente cui si riferiscono i rilievi;
- (b) l'esponente B è nominato (a una posizione di presidente, amministratore delegato o amministratore esecutivo), ma i rilievi riguardano un ente nel quale ha ricoperto un incarico di amministratore in passato;
- (c) l'esponente C ricopre già una posizione di presidente, amministratore delegato o amministratore esecutivo in un nuovo ente e viene condotto un riesame dell'idoneità sulla base di rilievi gravi riguardanti un ente nel quale ha ricoperto un incarico di amministratore in passato;
- (d) l'esponente D ricopre una posizione di presidente, amministratore delegato o amministratore esecutivo nel medesimo ente cui si riferiscono i rilievi e la BCE conduce un riesame.

3.6.5 Raccolta di informazioni e audizioni nelle verifiche dei requisiti di idoneità

Per valutare se l'esponente nominato può essere ritenuto individualmente responsabile di problematiche all'interno dell'ente di origine o di destinazione, vengono raccolte informazioni fattuali dall'ente di origine, dall'ente di destinazione, dall'esponente e/o dall'autorità competente dell'ente cui si riferiscono i fatti alla base dei rilievi.

Nel valutare la responsabilità individuale nell'ambito della verifica dei requisiti di idoneità è necessario condurre un'audizione specifica a meno che non sussista un motivo valido per non farlo (sezione 6). Lo scopo dell'audizione è ricevere informazioni dall'esponente nominato in merito ai fatti sottostanti e in ultima istanza,

nel contesto della verifica dei requisiti di idoneità, adottare una decisione informata in merito all'idoneità dell'esponente a ricoprire la posizione.

In caso di riesame dell'idoneità, si veda la sezione 5.2.

3.6.6 Esito della valutazione

La valutazione dettagliata della responsabilità individuale determina uno dei seguenti esiti:

- una decisione positiva senza disposizioni accessorie, quando l'idoneità può essere confermata nonostante le perplessità;
- una decisione positiva con disposizioni accessorie, o una decisione positiva che delinea le aspettative di vigilanza relative all'ente vigilato e/o le aspettative di vigilanza riguardo alla condotta futura dell'esponente nominato; o
- un esito negativo nei casi in cui l'idoneità non può essere confermata data la gravità della responsabilità individuale e l'assenza di sufficienti fattori attenuanti.

Questi possibili esiti non ostano a che le autorità competenti monitorino con attenzione l'idoneità dell'esponente nominato e adottino ulteriori misure nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza in materia di governance dell'ente vigilato.

4 Autorizzazioni connesse alla verifica dei requisiti di idoneità

4.1 Incarichi di amministratore non esecutivo aggiuntivi

Le autorità competenti possono autorizzare i componenti dell'organo di amministrazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 6, della CRD. La BCE è tenuta a informare periodicamente l'ABE in merito a tali autorizzazioni.

Ricade sull'ente l'onere di dimostrare che il mandato aggiuntivo è giustificato in termini di disponibilità di tempo sufficiente. Tuttavia, l'assegnazione di tale incarico di amministratore aggiuntivo dovrebbe essere l'eccezione più che la regola e ogni istanza di autorizzazione sarà considerata caso per caso. I motivi che giustificano l'assegnazione dell'incarico aggiuntivo devono pertanto essere comprovati da chi presenta l'istanza.

La quantità minima di informazioni richiesta all'ente e i fattori che sono presi in considerazione nella valutazione sono indicati qui di seguito⁷⁵.

4.1.1 Informazioni

Viene richiesto di fornire come minimo le seguenti informazioni:

- (a) insieme completo degli incarichi di amministratore, delle altre posizioni e delle cariche particolari che richiedono disponibilità di tempo;
- (b) numero di giornate dedicate a ogni incarico di amministratore, altra posizione e carica particolare e descrizione generale dei compiti principali;
- (c) autodichiarazione dell'esponente, confermata dall'ente vigilato, da cui emerga che si dispone di tempo sufficiente da dedicare al mandato aggiuntivo;
- (d) motivi che giustificano il mandato aggiuntivo (circostanze eccezionali).

Metodologia della valutazione

Nella valutazione si considera se:

⁷⁵ Tali requisiti sono in linea con le specificazioni per l'applicazione dell'articolo 91, paragrafo 6, della CRD come indicato nella [Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione](#), versione consolidata, novembre 2016.

- (a) la persona è titolare di un'occupazione a tempo pieno o di un mandato esecutivo;
- (b) la persona detiene deleghe aggiuntive, quali l'appartenenza a comitati (ad esempio è presidente del comitato per il controllo interno, del comitato rischi, del comitato remunerazioni o del comitato nomine di un ente);
- (c) l'ente è regolamentato o quotato; si esaminano inoltre la natura delle attività aziendali o delle attività aziendali transfrontaliere dell'ente, le strutture interne del gruppo e l'esistenza di sinergie;
- (d) la persona già gode di un cumulo privilegiato di incarichi societari;
- (e) il mandato è solo temporaneo, ossia inferiore alla durata di un mandato intero;
- (f) l'esperienza della persona nell'organo di amministrazione o nell'ente è tale da consentirle di assolvere le proprie funzioni con maggiore dimestichezza e quindi efficienza.

4.2 Cumulo delle funzioni di presidente e di amministratore delegato

Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della CRD, il presidente dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica di un ente creditizio non deve esercitare simultaneamente le funzioni di amministratore delegato in seno allo stesso ente, a meno che non sia giustificato dall'ente e autorizzato dalle autorità competenti⁷⁶.

Per assicurare che la governance dell'ente non sia in alcun modo compromessa, la BCE considera che tale autorizzazione debba essere concessa solo per il periodo per il quale continuano a sussistere le circostanze addotte dall'ente richiedente quale giustificazione. Dopo un periodo di sei mesi dall'adozione della decisione della BCE che autorizza il cumulo delle due funzioni, l'ente creditizio dovrebbe valutare se le circostanze che l'hanno giustificata continuano di fatto a esistere e informare la BCE di conseguenza. La BCE può revocare l'autorizzazione ove determini che l'esito della valutazione riguardo alla perdurante esistenza delle circostanze eccezionali non è soddisfacente. Se il presidente può assumere funzioni esecutive, l'ente vigilato dovrebbe disporre di misure atte a mitigare l'eventuale impatto sfavorevole sul proprio sistema di controlli⁷⁷.

L'ente dovrebbe fornire informazioni in merito ai motivi che giustificano il cumulo delle funzioni (quali ad esempio circostanze eccezionali o una situazione

⁷⁶ La normativa nazionale di attuazione della CRD può spingersi oltre ed escludere interamente la possibilità di cumulo delle funzioni di presidente e di amministratore delegato.

⁷⁷ Ad esempio designando un componente dell'organo di amministrazione o un membro esperto indipendente dell'organo di amministrazione come amministratore di riferimento o accrescendo il numero di membri non esecutivi all'interno dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica.

temporanea) e chiarire come intende assicurare che la governance dell'organo di amministrazione non sia in alcun modo compromessa.

L'autorizzazione non viene concessa se l'ordinamento nazionale vieta al presidente di svolgere funzioni esecutive. Nel valutare la governance dell'organo di amministrazione e i motivi eccezionali che giustificano il cumulo delle funzioni, si tiene conto dei fattori descritti qui di seguito.

Ove le circostanze eccezionali siano sufficientemente dimostrate ma permangano perplessità in merito alla governance dell'organo di amministrazione, può essere imposta una condizione (in particolare che il cumulo sia consentito solo per un breve periodo di tempo).

4.2.1 Metodologia della valutazione

La BCE valuterà i fattori elencati qui di seguito⁷⁸.

- Le ragioni specifiche per le quali la situazione è eccezionale; a questo riguardo, la BCE non riterrebbe sufficiente il fatto che il cumulo è permesso ai sensi dell'ordinamento nazionale.
- L'impatto sul sistema di controlli del quadro di riferimento dell'ente creditizio per il governo societario e il modo in cui tale impatto sarà mitigato, tenendo conto di:
 - natura, portata, complessità e varietà delle attività; peculiarità dell'assetto di governance con riferimento al diritto societario applicabile o alle specificità dello statuto dell'ente; e come ciò permette o impedisce la separazione della funzione di amministrazione dalla funzione di supervisione;
 - esistenza di attività transfrontaliere e portata delle stesse;
 - numero, qualità e natura degli azionisti; in generale, un azionariato diversificato o l'ammissione alla quotazione su un mercato regolamentato potrebbero non sostenere la concessione di tale autorizzazione, mentre un controllo del 100% dell'entità da parte di una casa madre che sia pienamente conforme con il requisito della separazione delle funzioni tra il presidente e l'amministratore delegato e che sorvegli attentamente la propria controllata può sostenere la concessione di tale autorizzazione.

È chiaramente responsabilità dell'ente creditizio dimostrare alla BCE che porrà in essere misure efficaci coerenti con le norme nazionali pertinenti per mitigare

⁷⁸ Questi fattori sono in linea con le specificazioni per l'applicazione dell'articolo 88 della CRD approvate dal Consiglio di vigilanza nella riunione del 16 luglio 2015 nel contesto delle decisioni relative alla politica in materia di opzioni e discrezionalità nazionali. [Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione – Versione consolidata](#), novembre 2016.

l'eventuale impatto sfavorevole sul sistema di controlli del proprio quadro di governance.

4.3 Procedura per la richiesta dell'autorizzazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo o a cumulare le funzioni di presidente e amministratore delegato

Il regolamento quadro sull'MVU non prevede una procedura specifica per le richieste di autorizzare un componente dell'organo di amministrazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo (sezione 4.1) o a esercitare contemporaneamente le funzioni di presidente e amministratore delegato (sezione 4.2). Pertanto, si applica l'articolo 95 del regolamento quadro sull'MVU e per entrambi i tipi di richiesta si tiene conto degli aspetti procedurali indicati di seguito.

4.3.1 La richiesta deve essere presentata dall'ente creditizio o dall'esponente nominato?

Né l'articolo 91, paragrafo 6, né l'articolo 88, paragrafo 1, lettera e), della CRD specificano chi deve presentare la richiesta volta a ottenere queste autorizzazioni. L'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento quadro sull'MVU indica espressamente che le richieste sono presentate dall'ente creditizio. A seconda della normativa nazionale, l'ente creditizio può presentare la richiesta per proprio conto o per conto della persona interessata.

4.3.2 Quando deve essere presentata la richiesta?

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata ex ante, vale a dire prima che il componente dell'organo di amministrazione assuma un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo o che siano cumulate le funzioni di presidente e amministratore delegato.

4.3.3 Coordinamento con le istanze di verifica dei requisiti di idoneità presentate contestualmente

Quando la richiesta di autorizzare un componente dell'organo di amministrazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo o a cumulare le funzioni di presidente e amministratore delegato viene presentata contestualmente a un'istanza di verifica di idoneità iniziale (o per rinnovo di un mandato) (articolo 93 del regolamento quadro sull'MVU) o di riesame dell'idoneità (articolo 94 del regolamento quadro sull'MVU), le valutazioni possono essere consolidate per motivi di semplicità ed efficienza.

Sta all'ente creditizio fornire alla BCE e all'ANC tutte le informazioni necessarie a consentire alla BCE di adottare una decisione su tutti questi aspetti (ossia verifica dei requisiti di idoneità, procedura relativa agli incarichi di amministratore non esecutivo aggiuntivi e procedura riguardante il cumulo delle funzioni di presidente e amministratore delegato).

5 Situazioni diverse dalle nuove nomine iniziali che danno luogo a una verifica dei requisiti di idoneità

5.1 Variazioni di carica, rinnovi e cessazioni dalle funzioni

La composizione di un organo di amministrazione non rimane statica. Tutte le dinamiche interne all'organo di amministrazione sono coperte dal termine generico "modifica" nell'articolo 93 del regolamento quadro sull'MVU. Il termine può indicare:

- una nuova nomina iniziale, vale a dire l'ingresso di un nuovo componente nell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione o nella sua funzione di supervisione strategica (ciò comporta un'istanza di verifica dei requisiti di idoneità e una verifica iniziale);
- una variazione di carica all'interno dell'organo di amministrazione per un componente esistente;
- un rinnovo del mandato di un componente esistente;
- una cessazione dalle funzioni di un componente tale per cui quest'ultimo lascia l'organo di amministrazione, a prescindere dalle circostanze particolari (ad esempio rimozione, pensionamento o mancato rinnovo).

Questa sezione riguarda gli ultimi tre tipi di modifica in un organo di amministrazione.

5.1.1 Norma generale

La modalità con cui un ente creditizio notifica la modifica all'ANC (ad esempio modulo di richiesta, lettera) è determinata dal diritto nazionale⁷⁹.

5.1.2 Variazioni di carica

Ai fini della richiesta, vi è una "variazione di carica" quando:

1. si propone la nomina di un amministratore non esecutivo ad amministratore esecutivo o viceversa;
2. si propone la nomina di un amministratore a presidente dell'organo di amministrazione, presidente di uno dei comitati endoconsiliari specializzati o amministratore delegato.

⁷⁹ La BCE è impegnata ad armonizzare a tempo debito i metodi di notifica negli Stati membri partecipanti.

La normativa nazionale può prevedere che altre variazioni di carica richiedano una nuova verifica dei requisiti di idoneità.

I criteri maggiormente interessati da una variazione di carica sono quelli concernenti le conoscenze, le competenze e l'esperienza individuali dell'amministratore, oltre che la disponibilità di tempo, i conflitti di interesse⁸⁰ e l'idoneità complessiva. Una variazione di carica non incide di norma sull'onorabilità.

5.1.3 Rinnovi

Se la normativa nazionale richiede una decisione in materia di idoneità, tale decisione è adottata dalla BCE. A meno che la normativa nazionale non richieda un riesame approfondito e completo alla luce di tutti e cinque i criteri di idoneità, l'esponente nominato sarà considerato idoneo ove non siano emersi fatti nuovi dopo l'ultima verifica.

5.1.4 Cessazioni dalle funzioni

Anche le cessazioni dalle funzioni determinano modifiche nell'organo di amministrazione. Tuttavia, in caso di cessazione dalle funzioni la BCE non adotta alcuna decisione ma (il GVC) può sentire il soggetto interessato in un'audizione per chiarire le circostanze in cui lascia l'incarico nell'organo di amministrazione, poiché tali informazioni possono essere utili ai fini dell'ordinaria attività di vigilanza sull'ente creditizio.

5.2 Riesame dell'idoneità

I componenti dell'organo di amministrazione devono rimanere idonei nel continuo a ricoprire l'incarico per il quale sono stati nominati. L'emergere di fatti nuovi (vale a dire di eventuali fatti non noti alle autorità competenti al momento della verifica iniziale, compreso qualsiasi altro problema che possa avere un impatto sulla verifica iniziale di idoneità) può dare origine a un riesame dell'idoneità del componente dell'organo di amministrazione⁸¹ da parte della BCE. Ciò, in casi gravi, può determinare la rimozione di tale componente dell'organo di amministrazione (articolo 16, paragrafo 2, lettera m), del regolamento sull'MVU). Tali fatti nuovi possono emergere da fonti diverse (cfr. la sezione 5.3.1).

⁸⁰ I conflitti di interesse possono essere un problema nel caso in cui l'amministratore ricopra altri incarichi all'interno del medesimo gruppo di cui fa parte l'ente vigilato. Ad esempio, un nuovo conflitto di interesse potrebbe verificarsi qualora un esponente in carica nel ruolo di amministratore esecutivo di una controllata venisse proposto per ricoprire allo stesso tempo la carica di amministratore non esecutivo nell'impresa madre.

⁸¹ Quando i requisiti dei responsabili delle principali funzioni aziendali sono valutati nello Stato membro partecipante e il riesame della loro idoneità è altresì richiesto conformemente al diritto nazionale.

Il riesame dell' idoneità è una forma di vigilanza efficace, ma rappresenta di norma una linea di azione eccezionale per situazioni gravi, che richiede circostanze specifiche e garanzie procedurali distinte.


L' idoneità va soddisfatta su base continuativa. L' idoneità di una persona può essere in qualunque momento oggetto di riesame.

Il riesame è distinto dall' applicazione di misure o sanzioni amministrative, quali ad esempio le sanzioni amministrative pecuniarie o l' interdizione temporanea dall' esercizio di funzioni, a carico di un componente dell' organo di amministrazione che, in base alle condizioni stabilite nel diritto nazionale, è responsabile di violazioni dei requisiti prudenziali (ai sensi del combinato disposto dell' articolo 65, paragrafo 2, e dell' articolo 67, paragrafo 2, lettere d) ed f), della CRD). A differenza di dette misure o sanzioni amministrative, il riesame dell' idoneità su iniziativa dell' autorità competente comporta una valutazione prudenziale basata sulle evidenze disponibili e non richiedono necessariamente un' effettiva violazione dei requisiti prudenziali.

5.3 Metodologia della valutazione

Figura 5

Metodologia della valutazione



Quando la BCE riceve nuove informazioni, valuta (se necessario assieme all' ANC): a) se tali informazioni contengano fatti⁸² che sono considerati nuovi (compresi i fatti non noti al momento della verifica iniziale) e b) se tali fatti nuovi abbiano sufficiente valore probatorio e potrebbero incidere sull' idoneità di un membro dell' organo di amministrazione o dei responsabili delle principali funzioni aziendali, determinando potenzialmente un riesame dell' idoneità (ciò va sotto il nome di **vaglio preliminare**). Se durante il vaglio preliminare la BCE conclude che i fatti nuovi sono rilevanti e potrebbero potenzialmente incidere sull' idoneità di un membro dell' organo di amministrazione o dei responsabili delle principali funzioni aziendali, avvia il processo di riesame dell' idoneità (Fase 1⁸³ e, se necessario, Fase 2⁸⁴). In caso contrario, la Fase 1 non dovrebbe essere avviata. Il GVC può confrontarsi con l' ente in merito ai fatti nuovi in qualsiasi momento nell' ambito dell' ordinaria attività di vigilanza.

⁸² Ci si riferisce anche a qualsiasi altro problema che possa avere un impatto sulla verifica iniziale di idoneità (articolo 94 del regolamento quadro sull' MVU).

⁸³ Il processo di riesame ha inizio con la Fase 1.

⁸⁴ La Fase 2 ha luogo solo se è richiesta una decisione della BCE.

Fatto salvo quanto sopra, i rilievi o i fatti connessi all'AML che possono incidere sull'idoneità dei componenti dell'organo di amministrazione dovrebbero essere soggetti alla Fase 1.

Il processo di riesame si basa sempre su eventuali fatti nuovi o problemi suscettibili di influire su una verifica iniziale dell'idoneità e che potrebbero quindi incidere sull'idoneità di un dirigente (articolo 94, paragrafo 2, del regolamento quadro sull'MVU). Durante la **Fase 1** la BCE di concerto con le ANC conduce la valutazione prudenziale dei fatti nuovi, della loro rilevanza e della gravità del loro impatto sull'idoneità di una persona. Se conclude che i fatti nuovi sono rilevanti e possono incidere profondamente sulla verifica iniziale, la BCE può adottare una nuova decisione (**Fase 2**)⁸⁵.

Il processo di riesame dell'idoneità non include sempre entrambe le fasi, poiché può concludersi dopo il vaglio preliminare o la Fase 1. Ciò avviene se i fatti non sono sufficientemente rilevanti, se l'impatto dei fatti sull'idoneità non è considerato sufficientemente grave, se i fatti nuovi non possono essere collegati a nessuno dei membri dell'organo di amministrazione o dei responsabili delle principali funzioni aziendali, o nel caso in cui altre misure (ad esempio dimissioni o altri provvedimenti adottati dalla BCE o dall'ente creditizio come risultato del dialogo di vigilanza) concludano il processo. Analogamente, il processo di riesame dell'idoneità può altresì concludersi con la Fase 2 ma senza una decisione finale della BCE (ad esempio se il membro dell'organo di amministrazione o un responsabile delle principali funzioni aziendali rassegna le dimissioni durante la Fase 2).

5.3.1 Fase 1 – Riesame dell'idoneità (valutazione prudenziale dei fatti nuovi, della loro rilevanza e della gravità del loro impatto)

La Fase 1 è parte del processo complessivo di riesame dell'idoneità. **Comporta** una **valutazione prudenziale** completa dei fatti nuovi, della loro rilevanza e della gravità del loro impatto da parte della BCE di concerto con le ANC. La Fase 1 precede sempre la Fase 2.

La Fase 1 include: 1) la raccolta di informazioni; 2) l'analisi delle informazioni; 3) una conclusione in merito alla rilevanza dei fatti e alla gravità del loro impatto, oltre che alle modalità con cui procedere.

1. Raccolta di informazioni

I fatti nuovi sono fatti non noti alle autorità competenti al momento della verifica iniziale, che possono emergere dalle fonti indicate nell'elenco (non esaustivo) presentato qui di seguito.

⁸⁵ La Fase 2 non pregiudica le metodologie usate dalle ANC nell'ambito delle procedure di riesame dell'idoneità che rientrano nelle loro competenze e sono basate sul rispettivo diritto nazionale.

- (a) L'ente vigilato, i componenti del suo organo di amministrazione, i responsabili delle principali funzioni aziendali.
- (b) L'autorità competente: nel quadro dell'attività di vigilanza ordinaria o attraverso ispezioni in loco, l'autorità competente monitora l'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione. Se in tale contesto emergono evidenze di cambiamenti (ad esempio nuove misure di vigilanza imposte o procedure sanzionatorie avviate) che possono incidere sull'idoneità di un componente, ciò può determinare un riesame da parte dell'autorità competente.
- (c) Altre fonti: informazioni ricevute dal pubblico (ad esempio tramite stampa, whistleblower, richieste di informazioni), altri enti pubblici (quali ANC e altre autorità di mercato), altre aree operative della BCE e altre fonti credibili e rilevanti (per esempio relazioni interne dell'ente vigilato, relazioni di revisori, relazioni richieste dall'ente vigilato o altre relazioni di terzi).

L'ente vigilato ha l'obbligo di informare l'ANC, senza indebito ritardo, di qualsiasi fatto nuovo che possa influire su una verifica iniziale di idoneità di un esponente in base a uno o più dei quattro criteri di idoneità⁸⁶ o di qualsiasi altro problema che possa incidere sull'idoneità di un dirigente non appena siano noti all'ente vigilato o al dirigente interessato (articolo 94, paragrafo 1, del regolamento quadro sull'MVU). A sua volta, l'ANC deve notificare alla BCE tali fatti nuovi o problemi senza indebito ritardo.

Agli enti creditizi compete in via primaria la valutazione iniziale e su base continuativa dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione e dei responsabili delle principali funzioni aziendali⁸⁷. Pertanto, l'ente vigilato dovrebbe altresì condurre un riesame dell'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione o dei responsabili delle principali funzioni aziendali sui quali possono potenzialmente influire i problemi o i fatti nuovi. L'ente vigilato dovrebbe di sua iniziativa o su richiesta delle autorità competenti trasmettere il riesame condotto all'ANC o alla BCE.

La portata delle informazioni

La BCE può esigere da una persona la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita per condurre una valutazione accurata dei fatti nuovi. Può condurre tutte le indagini necessarie riguardanti persone fisiche e a questo scopo ha il diritto di richiedere informazioni pertinenti tramite colloqui o in altra sede (articolo 10, paragrafo 1, lettera e) del regolamento sull'MVU).

Costituiscono esempi di informazioni pertinenti:

⁸⁶ L'idoneità complessiva non è inclusa dato l'impatto sull'organo di amministrazione nel suo insieme e non su una singola persona.

⁸⁷ Senza pregiudicare la valutazione svolta dalle autorità competenti ai fini della vigilanza (titolo II, paragrafo 25, degli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE).

- il riesame interno condotto dall'ente vigilato;
- l'audizione di membri dell'organo di amministrazione e responsabili delle principali funzioni aziendali, oltre che di altre persone pertinenti (ove applicabile);
- le informazioni che forniscono indicazioni in merito ai fatti nuovi, le descrizioni dettagliate dei fatti nuovi, le tempistiche di eventi (ad esempio decisioni giudiziarie, risultanze di ispezioni in loco, conclusioni di un pubblico ministero, decisioni di autorità di vigilanza o di altre autorità pubbliche, verbali di riunioni consiliari, relazioni di revisione ecc.);
- le informazioni relative alle cause di fondo, nei casi in cui i fatti nuovi riguardano carenze all'interno dell'ente vigilato;
- le informazioni concernenti le persone interessate e le posizioni ricoperte (ad esempio le posizioni ricoperte come membri dell'organo di amministrazione, responsabili delle principali funzioni aziendali o membri di comitati pertinenti);
- le informazioni relative ai trascorsi prudenziali dell'ente vigilato quali rilievi di vigilanza del GVC, ad esempio nell'ambito di un accertamento accurato ("deep dive") o dello SREP, rilievi di vigilanza delle ANC in termini per esempio di precedenti ammende o sanzioni amministrative, documenti dell'ente vigilato come le autovalutazioni degli organi di amministrazione e dei rispettivi comitati e i verbali delle riunioni consiliari;
- le informazioni che evidenziano il legame tra i fatti nuovi e i ruoli e le competenze del membro dell'organo di amministrazione o dei responsabili delle principali funzioni aziendali (documenti che specificano linee gerarchiche o descrivono ruoli e responsabilità quali manuali di governance, organigrammi interni, statuti societari, lettere di nomina o mansionari, codici di governance interna, precedenti istanze di verifica dei requisiti di idoneità, regolamenti interni, relazioni sulla governance pubbliche).

2. Analisi delle informazioni

Per determinare se un fatto nuovo è sufficientemente rilevante si valuta: 1) la gravità del fatto tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti; e 2) il tipo di fatto in questione (per un elenco non esaustivo di esempi, cfr. la tavola 5; per indicazioni sui fattori da considerare, cfr. la figura 6). Inoltre, il fatto deve avere un impatto sulla verifica iniziale di idoneità del membro dell'organo di amministrazione o del responsabile delle principali funzioni aziendali in base a uno o più dei quattro criteri di cui all'articolo 91 della CRD (l'idoneità complessiva non è inclusa dato l'impatto sull'organo di amministrazione nel suo insieme e non su una singola persona). Tale verifica si basa sempre sul giudizio di vigilanza.

Nel condurre la valutazione prudenziale dei fatti nuovi e della loro rilevanza, la BCE di concerto con l'ANC considera:

1. una mappatura dei rispettivi ruoli e competenze dei membri dell'organo di amministrazione o dei responsabili delle principali funzioni aziendali nel momento in cui si sono verificati i fatti;
2. la misura in cui vi è un impatto sull'idoneità di qualsiasi persona e i criteri di idoneità che dovrebbero essere oggetto di riesame.

3. Conclusione della Fase 1 del riesame

Se la rilevanza dei fatti nuovi e la gravità dell'impatto sull'idoneità dell'esponente interessato sono tali da richiedere una decisione della BCE (negativa o positiva riferita ai rilievi di vigilanza), **la BCE procede alla Fase 2.**

In caso contrario, la BCE concluderà il processo con la Fase 1.

5.3.2 Fase 2 – Riesame dell'idoneità (adozione di una decisione finale da parte della BCE)

Se i fatti hanno carattere rilevante e impatto grave ed è richiesta una decisione da parte della BCE, quest'ultima dà avvio alla Fase 2. Ciò non determina automaticamente una decisione negativa o la rimozione della persona. La Fase 2 può risultare in una decisione negativa, in una decisione positiva con disposizioni accessorie o in una decisione positiva con eventuali altri avvertimenti o aspettative di vigilanza, se del caso.

Ove non già avvenuto durante la Fase 1, nella Fase 2 si richiede all'ente vigilato di trasmettere alla BCE il riesame dell'idoneità svolto internamente ed è possibile condurre un'audizione con le persone interessate.

5.3.3 Indicazioni generali atte a stabilire se un fatto nuovo può dare origine a riesame

Non è possibile fornire un elenco esaustivo di tutti i fatti nuovi che possono avere un impatto sulla verifica iniziale dell'idoneità di una persona. La valutazione prudenziale degli indicatori pertinenti di cui alla Fase 1 è sempre condotta caso per caso, in linea con le sezioni di questa guida dedicate ai singoli criteri di valutazione. Possono tuttavia essere presi in considerazione a titolo indicativo gli elementi illustrati qui di seguito.

La qualità e la natura conclusiva della fonte di informazioni sono essenziali al momento di valutare la rilevanza dei fatti nuovi in sede di riesame. A tale riguardo, la pertinenza potenziale delle fonti elencate di seguito dipende da quanto sono concludenti.

- La stampa / i mezzi di informazione, i reclami, le segnalazioni dei whistleblower e le relazioni esterne (ad esempio di studi legali o consulenti) non dovrebbero

essere di per sé considerati come aventi un valore probatorio sufficiente a determinare l'avvio di un riesame dell'idoneità.

- In caso di rilievi sostanziali, si può ritenere che quanto segue possa molto verosimilmente determinare l'avvio di un riesame dell'idoneità: a) misure di vigilanza con rilievi sostanziali, ad esempio nei casi in cui è stato stabilito un collegamento diretto con la persona interessata (anche in ispezioni in loco); b) procedimenti penali e amministrativi legati a fatti rilevanti (per i quali può essere già stabilita una responsabilità diretta) o in cui i fatti sono ritenuti sufficientemente accertati, anche in pendenza di ricorso; e c) relazioni esterne con rilievi pertinenti che hanno un impatto sull'idoneità della/e persona/e coinvolta/e. Con riferimento all'AML, l'esito di ispezioni in loco e le misure imposte da autorità AML o prudenziali competenti, o l'esistenza di decisioni di autorità amministrative ovvero di organi giurisdizionali connesse all'AML determinano sempre l'avvio della Fase 1 di un riesame dell'idoneità.
- Le decisioni amministrative e/o giudiziarie definitive non in pendenza di ricorso e gli accordi transattivi, anche quando connessi a questioni AML come indicato in precedenza, dovrebbero dare origine a riesame.

La ruota delle decisioni nella figura 6 mostra tutti i fattori che sono presi in considerazione al momento di valutare la rilevanza o la gravità.


5.3.3.1 Rilevanza dei fatti nuovi in termini di onorabilità e competenze, conoscenze ed esperienza

Le indicazioni fornite nelle sottosezioni che seguono descrivono la modalità con cui la rilevanza dei fatti nuovi all'interno della Fase 1 viene valutata alla luce dei criteri considerati nella verifica dei requisiti di idoneità.

Onorabilità

I fatti nuovi possono avere un impatto sull'onorabilità di un esponente nominato. I fattori che sono di norma considerati in una valutazione caso per caso sono descritti nella sezione 3.2 dedicata all'onorabilità e includono le circostanze attenuanti.

Figura 6
Ruota delle decisioni



Per i procedimenti penali o amministrativi in corso, quanto più avanzata e definitiva è la fase tanto maggiore sarà sia il valore probatorio sia la probabilità che un fatto rilevante dia origine a un riesame dell'idoneità. Tuttavia, in presenza di procedimenti in corso, la BCE può in ogni caso considerare la possibilità di avviare la Fase 1 di un riesame. Sono verosimilmente rilevanti tra gli altri i procedimenti penali e amministrativi in corso e l'applicazione di misure di vigilanza ai sensi delle norme che disciplinano l'attività bancaria, i servizi finanziari, i mercati dei titoli finanziari, le attività assicurative, comprese ad esempio le leggi in materia di AML/CTF, corruzione (in procedimenti penali), manipolazione del mercato o abuso di informazioni privilegiate. Altri procedimenti penali o amministrativi non connessi o meno connessi al ruolo e alle responsabilità della persona o delle persone interessate non danno in linea di principio origine a un riesame dell'idoneità a meno che questo non sia giustificato da circostanze specifiche. Le decisioni amministrative e/o giudiziarie definitive e gli accordi transattivi, anche quando connessi a questioni AML, hanno il massimo valore probatorio e danno pertanto origine a un riesame.

Possono esservi casi di procedimenti o indagini in corso nei quali un'autorità ha sufficientemente accertato fatti pertinenti connessi al coinvolgimento della persona o delle persone interessate, con la conseguenza potenziale di un impatto sull'idoneità delle stesse, anche se non è ancora stata emessa alcuna decisione giudiziaria o se vi è un ricorso pendente. Se detti fatti sono rilevanti e disponibili all'autorità competente, in questa fase si avvia una nuova valutazione prudenziale dell'idoneità della persona o delle persone interessate.

Competenze, conoscenze ed esperienza (compresa la capacità di valutare in maniera critica e indipendente)

In altri casi la natura dei fatti nuovi può essere associata a prestazioni inadeguate, che a loro volta possono mettere in discussione le competenze della persona interessata, compresa la sua capacità di evitare la mentalità di gruppo e valutare in maniera critica e indipendente le decisioni proposte dall'organo di amministrazione⁸⁸.

Per quanto concerne **le competenze, le conoscenze e l'esperienza**, rilievi basati sulle prestazioni possono mettere in discussione la capacità di una persona di assicurare la sana e prudente gestione dell'ente vigilato e determinare pertanto un riesame dell'idoneità in base a questo criterio. Per incidere sul soddisfacimento del criterio, una questione connessa alle prestazioni dovrebbe essere significativa o ricorrente al punto da influire sulla sana e prudente gestione dell'ente vigilato. Le prestazioni di un membro dell'organo di amministrazione o di un responsabile delle principali funzioni aziendali possono altresì avere un impatto sulla prevenzione delle violazioni, ad esempio, dei requisiti prudenziali, delle regole interne dell'ente vigilato, delle condizioni o degli obblighi precedentemente imposti dall'autorità competente o delle regole in materia di AML/CFT. Le perdite o le conseguenze possono essere considerevoli e sono quindi pertinenti in un'ottica di rilevanza. Costituiscono importanti indicatori di rilevanza sia un lungo periodo di prestazioni inadeguate sia, analogamente, il mancato o insufficiente seguito dato agli avvertimenti o alle aspettative dell'autorità competente, sempre che le eventuali azioni prescritte rientrino nell'ambito di competenza della persona interessata. Si tiene altresì conto del livello di cooperazione tra la persona interessata e l'autorità competente.

5.3.3.2 Focalizzazione sull'AML

Dato il ruolo fondamentale della vigilanza in materia di governance nel contrasto al riciclaggio di denaro, come altresì indicato nel Piano d'azione della Commissione europea in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro pubblicato nel 2020⁸⁹, i fatti nuovi connessi al riciclaggio di denaro che possono avere un impatto sull'idoneità di un membro dell'organo di amministrazione o di un responsabile delle principali funzioni aziendali saranno sempre oggetto della Fase 1 di un riesame.

⁸⁸ Ai sensi del titolo III, paragrafi 66 e 82, degli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE, i membri dell'organo di amministrazione con funzione di supervisione dovrebbero essere in grado di fornire una contestazione costruttiva alle decisioni e una sorveglianza efficace dell'organo di amministrazione con funzione di gestione, il che include la capacità di resistere alla mentalità di gruppo.

⁸⁹ Comunicazione della Commissione relativa a un [Piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo](#), 7 maggio 2020.

Tavola 5

Elenco non esaustivo di esempi di fatti nuovi

Fatti nuovi che possono avere un impatto sull'idoneità di un membro dell'organo di amministrazione/responsabile delle principali funzioni aziendali

Conclusione o avvio di eventuali procedimenti penali o procedimenti civili o amministrativi pertinenti (comprese le condanne impugnate in appello e le procedure di fallimento, insolvenza o analoghe).

Conclusione o avvio di azioni disciplinari (comprese l'interdizione dalla funzione di amministratore di una società e la destituzione da una posizione di fiducia).

Diniego di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza per lo svolgimento di attività commerciale, imprenditoriale o professionale ovvero loro cessazione, ritiro o revoca.

Conclusione o avvio di procedimenti sanzionatori da parte di autorità pubbliche o di organi professionali ovvero indagini in corso o concluse o procedimenti esecutivi.

Delibere dell'organo di amministrazione dell'ente vigilato riguardanti l'onorabilità di un membro dell'organo di amministrazione (o di un responsabile delle principali funzioni aziendali) in caso di eventuali conclusioni rilevanti.

Questioni connesse alle prestazioni che hanno dato origine a dimissioni da un incarico in enti diversi dal soggetto vigilato.

Risultanze del fatto che la persona interessata ha deliberatamente fornito informazioni sbagliate all'autorità competente e/o ha agito in modo non trasparente.

Risultanze del fatto che la persona interessata ha violato in modo sostanziale le regole interne di governance dell'ente riguardanti ad esempio la politica interna in materia di conflitti di interesse.

Risultanze del fatto che la persona interessata ha intenzionalmente mancato di dare seguito a raccomandazioni di vigilanza rilevanti, segnatamente nell'ambito dello SREP, che potrebbero avere un impatto sulla sana e prudente gestione di un ente vigilato.

Risultanze del fatto che un componente dell'organo di amministrazione ha agito in violazione dei propri doveri fiduciari di diligenza e/o lealtà e non in linea con i comportamenti attesi per assicurare la sana e prudente gestione di un ente vigilato, conformemente a standard elevati di condotta.

Sostanziali rilievi di vigilanza, come definiti in precedenza, e misure di vigilanza (quali l'esito di ispezioni da parte dell'autorità prudenziale o di AML/CFT competente e i provvedimenti irrogati dall'autorità prudenziale o di AML/CFT competente).

Relazioni esterne (ad esempio di studi legali o consulenti) contenenti rilievi pertinenti con un impatto sull'idoneità della persona interessata.

Imposizione di sanzioni o misure amministrative da parte dell'autorità prudenziale o di AML competente in relazione a carenze in materia di AML.

Avvio di procedimenti penali o condanne in sede penale basati su rilievi sostanziali delle autorità competenti in materia di AML o delle autorità prudenziali.

Variazione di carica o responsabilità aggiuntive che non richiedono automaticamente l'avvio di un riesame.

Risultanze (anche molteplici) del fatto che la persona interessata non è stata in grado di prevenire inadempimenti o violazioni gravi nei propri ambiti di responsabilità all'interno dell'ente vigilato.

Risultanze (anche molteplici) del fatto che la persona interessata non ha rispettato una condizione precedente, imposta nel contesto della relativa verifica di idoneità, che può essere legata alle prestazioni (ad esempio, periodo di prova).

Risultanze (anche molteplici) del fatto che la persona interessata adotta decisioni aventi un impatto negativo sulla sana e prudente gestione di un ente vigilato.

Nuova carica o nuova funzione (interna o esterna) con un impatto sulla capacità della persona interessata di dedicare sufficiente tempo all'ente vigilato.

Nuova carica o nuova funzione con un impatto sulla disponibilità di tempo, nei casi in cui all'ente vigilato era già stato richiesto di monitorare ed esaminare la disponibilità di tempo nel contesto dell'approvazione iniziale.

Redistribuzione interna significativa del lavoro tra i componenti dell'organo di amministrazione.

Emergere di una situazione di crisi in un ente vigilato.

Casi ripetuti di mancata partecipazione alle riunioni dell'organo di amministrazione per indisponibilità o casi ripetuti di prestazioni inadeguate.

Novità in termini di mandato, funzione, interesse o esposizione di qualunque natura che possono dare origine a un potenziale conflitto di interesse rilevante.

6 Audizioni

6.1 Finalità

Le audizioni costituiscono una delle modalità con cui è possibile raccogliere informazioni sull'esponente di nuova nomina al fine di integrare la documentazione informativa presentata dall'ente creditizio e dall'esponente stesso nonché qualsiasi informazione proveniente da ogni altra fonte. Offrono l'occasione di accertare il possesso dell'esperienza professionale dell'esponente oppure di verificare l'adeguatezza delle sue conoscenze sull'ente creditizio e sui relativi andamenti dei mercati. È possibile fare ricorso alle audizioni anche per approfondire questioni afferenti l'integrità e l'onorabilità o per la verifica di fatti, al fine di ottenere maggiore chiarezza su elementi specifici riguardanti l'idoneità dell'esponente.

Le audizioni forniscono altresì ai rappresentanti dell'autorità competente l'opportunità di incontrare l'esponente e stabilire le aspettative in relazione all'interazione tra quest'ultimo, l'ente creditizio e l'autorità stessa.

6.2 L'approccio della BCE alle audizioni

Lo scopo di un'audizione è **integrare e/o verificare** a) la documentazione presentata dall'esponente nominato e/o dall'ente creditizio o b) le informazioni che l'autorità di vigilanza ha ottenuto tramite altri mezzi. L'audizione costituisce pertanto uno degli strumenti utilizzati per l'accertamento dei fatti pertinenti nella fase di raccolta delle informazioni nell'ambito della verifica dei requisiti di idoneità⁹⁰.

Questa sezione definisce la portata e l'approccio alle audizioni come **strumento per la verifica iniziale dei requisiti di idoneità**. Non si occupa dell'ordinaria attività di vigilanza riguardante detti requisiti.

La BCE adotta un approccio proporzionato e basato sul rischio in relazione all'uso delle audizioni nelle verifiche dei requisiti di idoneità.

Le audizioni sono **obbligatorie** in caso di **nuova nomina** alla posizione di amministratore delegato e presidente dell'organo di amministrazione⁹¹ presso banche individuali⁹² e banche capogruppo⁹³. Se l'ente capogruppo è una società di partecipazione, l'obbligo di audizione riguarda le suddette nuove nomine presso la

⁹⁰ In conformità con l'articolo 9 del regolamento sull'MVU.

⁹¹ Vi è una molteplicità di strutture di governance negli Stati membri. Negli orientamenti sulla governance interna emanati dall'ABE si riconosce tale situazione e si spiega come applicare gli orientamenti alle diverse strutture (cfr. il titolo II, sezione 4, che descrive il ruolo del presidente dell'organo di amministrazione). Pertanto, l'espressione "presidente dell'organo di amministrazione" va interpretata in modo tale da assicurare al meglio il conseguimento dell'obiettivo della guida e la corrispondenza con la struttura di governance specifica dell'ente.

⁹² Un soggetto vigilato significativo che non fa parte di un gruppo vigilato significativo.

⁹³ Un soggetto vigilato al massimo livello di consolidamento di un gruppo significativo all'interno dello Stato membro partecipante.

banca maggiore del gruppo. Nel caso delle banche cooperative, le audizioni sono obbligatorie per dette nuove nomine nell'organismo centrale o nell'associazione di organismi centrali. In casi opportunamente motivati la BCE può decidere che non vi sia necessità di un'audizione, quando ad esempio un esponente nominato per la carica di amministratore delegato fa già parte dell'organo di amministrazione o è stato sentito in un'audizione recente.

In tutti gli altri casi è possibile fare ricorso anche alle audizioni **su base discrezionale** quale strumento per le verifiche dei requisiti di idoneità (ad esempio quando vi siano questioni specifiche relative alla professionalità, all'integrità o all'onorabilità di un esponente nominato).

Un'**audizione informativa** considera tutti gli elementi di idoneità, compresi tra l'altro quelli elencati qui di seguito.

- (a) I compiti e le responsabilità dell'esponente nominato.
- (b) Il contributo in termini di conoscenze, competenze ed esperienza apportato dall'esponente nominato alla posizione, tenendo conto delle qualifiche accademiche oltre che dell'esperienza dirigenziale e professionale.
- (c) Informazioni sull'esponente nominato riguardo a:
 - opinioni in merito ai principali rischi e sfide per l'ente creditizio e il ruolo proposto e attualmente svolto dall'esponente nella gestione di tali problematiche;
 - capacità di interpretare le informazioni finanziarie dell'ente creditizio, individuare le questioni fondamentali sulla base di tali informazioni e porre in essere opportuni controlli e provvedimenti;
 - capacità di valutare l'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio finalizzati, fra l'altro, ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo dell'attività e, ove necessario, sovrintendere ai cambiamenti in questi ambiti;
 - conoscenza dei rischi climatici e ambientali⁹⁴;
 - conoscenza del mercato (consapevolezza e comprensione del contesto più ampio in cui opera l'ente creditizio);
 - consapevolezza e comprensione del quadro regolamentare entro il quale opera l'ente creditizio);

⁹⁴ Dati la crescente importanza dei rischi climatici e ambientali nel contesto della vigilanza e il ruolo generalmente riconosciuto dell'organo di amministrazione e delle funzioni di gestione dei rischi, di conformità normativa e di revisione interna con riferimento a tali rischi, le audizioni dovrebbero prendere in debita considerazione l'esperienza dell'esponente nominato riguardo agli stessi. Ove applicabile, le audizioni dovrebbero altresì riguardare il possibile contributo dell'esponente nominato all'idoneità complessiva dell'organo di amministrazione (cfr. anche la sezione 3.5).

- consapevolezza e comprensione delle aspettative dell'ANC / della BCE riguardo all'esponente nominato;
- responsabilità concomitanti che hanno potenzialmente un impatto sulla capacità dell'esponente nominato di svolgere il proprio ruolo nell'organo di amministrazione.

Qualora a seguito di tale audizione permangano perplessità, può essere condotta una **seconda specifica audizione** mirata ad approfondire i fatti che le hanno generate. Tali fatti possono includere:

- (a) procedimenti penali o procedimenti amministrativi o civili pertinenti conclusi o in corso (cfr. la sezione 3.2);
- (b) ogni evidenza da cui risulti che l'esponente nominato non è stato trasparente, aperto e cooperativo nelle sue interazioni con le autorità di vigilanza o di regolamentazione;
- (c) diniego di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza per lo svolgimento di attività commerciale, imprenditoriale o professionale ovvero loro revoca, ritiro o cessazione; ovvero espulsione da parte di un organismo di regolamentazione o pubblico o di un organismo o associazione professionale;
- (d) eventuale rimozione da un impiego o da qualsiasi posizione di fiducia, rapporto fiduciario o analoga posizione, oppure inviti a rassegnare le dimissioni da una di tali posizioni;
- (e) interdizione da parte di un'autorità competente ad agire come persona che dirige l'attività di un ente; e
- (f) precedente interdizione a ricoprire il ruolo di componente di un organo di amministrazione.

La BCE può anche decidere di condurre solo l'audizione specifica, ad esempio nel caso in cui dalla documentazione scritta siano già emersi chiaramente elementi critici specifici riguardo alla professionalità e all'onorabilità dell'esponente.

La BCE può esigere da una persona la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita per assolvere i suoi compiti. Può condurre tutte le indagini necessarie riguardanti qualsiasi persona e a questo scopo ha il diritto di ottenere spiegazioni orali da qualsiasi persona (articolo 10, paragrafo 1, lettera e) del regolamento sull'MVU). Se la normativa nazionale di recepimento della CRD conferisce alle ANC poteri specifici in merito all'organizzazione di audizioni, la BCE può avvalersi direttamente di tali poteri⁹⁵.

⁹⁵ Articolo 9 del regolamento sull'MVU.

6.3 Tempistica

La tempistica di una verifica dei requisiti di idoneità è dettata dal diritto nazionale. La tempistica dell'audizione va considerata nel contesto dell'orizzonte temporale della verifica complessiva, a prescindere dal fatto che serva per un'approvazione ex ante di una nomina o per una notifica ex post. In caso di approvazione ex ante di una nomina, l'audizione deve essere condotta prima dell'approvazione dell'esponente nominato.

Per le verifiche ex post, l'audizione dovrebbe essere condotta entro l'orizzonte temporale della valutazione dei requisiti di idoneità e, ove possibile, prima che l'esponente nominato occupi la posizione.

6.4 Aspetti procedurali

Le audizioni sono condotte in modo trasparente, aperto e obiettivo. Poiché le informazioni raccolte sono destinate a essere utilizzate per la decisione in materia di idoneità, le audizioni sono condotte conformemente ai principi di correttezza procedurale, assicurando la conformità con le norme nazionali pertinenti.

6.4.1 Notifica

L'esponente nominato e l'ente creditizio ricevono adeguata convocazione scritta contenente la data, l'ora e il luogo dell'audizione. Fatto salvo il diritto nazionale, la commissione per le audizioni può decidere di fornire in anticipo documenti o altre informazioni all'esponente.

L'esponente può farsi accompagnare da un consulente legale all'audizione. Tuttavia, ciò non avviene di prassi e non sarebbe atteso in circostanze normali.

Commissione per le audizioni

I componenti della commissione per le audizioni, e in particolare il presidente, sono scelti sulla base del possesso di un livello gerarchico opportunamente elevato e tenendo conto degli eventuali conflitti di interesse potenziali o percepiti.

6.4.2 Audizione

Le audizioni devono essere condotte in modo ordinato, strutturato e tempestivo per assicurare l'obiettività e la qualità della valutazione. La BCE concorda con l'esponente la lingua da utilizzare nell'audizione. Le audizioni sono di norma condotte in inglese ove tale lingua sia già usata dall'ente creditizio per le comunicazioni con la BCE. Vi sarà tuttavia flessibilità ogniqualvolta la situazione giustifichi l'uso di una lingua diversa dall'inglese.

Per gli enti creditizi che non hanno scelto di comunicare con la BCE in inglese, l'esponente nominato può accettare che l'audizione sia condotta in inglese. In caso contrario, la BCE concorderà con l'esponente la lingua da utilizzare nell'audizione.

Ove opportuno⁹⁶, l'audizione potrebbe essere registrata⁹⁷ o seguita dalla redazione di un verbale successivamente approvato e sottoscritto dall'esponente⁹⁸.

⁹⁶ In linea di principio, un'audizione specifica dovrebbe essere registrata e inviata all'esponente nominato per approvazione.

⁹⁷ In funzione delle disposizioni nazionali le audizioni potrebbero essere registrate per iscritto, attraverso apparecchiature audiovisive o per il tramite di uno stenografo.

⁹⁸ È richiesto il rispetto delle regole in materia di protezione dei dati, compreso il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

7 Notifiche, decisioni e disposizioni accessorie

7.1 Notifica delle nomine previste

Gli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE⁹⁹ segnalano l'auspicabilità di un maggiore livello di armonizzazione dei quadri di riferimento nazionali esistenti quanto al momento in cui dovrebbe essere condotta la verifica dei requisiti di idoneità. La legislazione nazionale richiede agli enti di notificare le ANC o prima o dopo la prevista nomina del rispettivo componente dell'organo di amministrazione. In alcuni Stati membri partecipanti gli esponenti nominati possono occupare la propria posizione solo dopo essere stati autorizzati dalla BCE, mentre in altri possono entrare in carica prima dell'autorizzazione. Ciò ha generato di conseguenza una frammentazione dei regimi giuridici tra gli Stati membri.

L'armonizzazione dei momenti in cui la valutazione è condotta assicurerebbe maggiore coerenza all'interno dell'MVU, contribuendo a sua volta ad accrescere la prevedibilità dei risultati dell'azione di vigilanza ed evitando quindi i possibili rischi reputazionali per gli esponenti nominati e per gli enti creditizi.

Su questo sfondo la BCE incoraggia l'avvio tempestivo di interazioni con i GVC, invitando gli enti creditizi a fornire alla BCE le loro valutazioni dell'idoneità dei componenti esecutivi dell'organo di amministrazione prima di procedere alle nomine per consentirle di anticipare le sue valutazioni e fornire indicazioni di vigilanza nelle prime fasi del processo. Ciò dovrebbe accrescere la prevedibilità delle azioni di vigilanza poiché, ove possibile, le decisioni di vigilanza sarebbero fornite agli enti prima o subito dopo l'assunzione dei rispettivi incarichi da parte degli esponenti nominati.

Prassi di vigilanza

L'invito che segue è inteso esclusivamente per le nomine (dell'amministratore delegato e/o di altri membri esecutivi dell'organo di amministrazione) e gli enti elencati nel paragrafo dal titolo "Proporzionalità e ambito di applicazione".

La BCE invita tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti ai quali la normativa nazionale non richiede di notificare le autorità competenti prima della nomina prevista di un membro a:

⁹⁹ "Background and rationale", paragrafo 49, e titolo VIII, paragrafo 174, degli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE.

- trasmettere un questionario per la verifica dei requisiti di idoneità e un CV del nuovo membro designato dell'organo di amministrazione appena vi sia la chiara intenzione¹⁰⁰ di procedere alla nomina;
- indicare la data della nomina e dell'effettiva assunzione dell'incarico;
- produrre ogni altro documento richiesto ai sensi del diritto nazionale appena disponibile.

Ciò costituisce già la prassi presso gran parte dei grandi enti creditizi negli Stati membri partecipanti e consente alla BCE di anticipare le proprie valutazioni e, ove possibile, notificare la propria decisione prima o subito dopo l'effettiva assunzione delle funzioni da parte dell'esponente nominato. Va sottolineato che questa prassi di vigilanza non intende discostarsi dal diritto nazionale applicabile; piuttosto, definisce una modalità operativa pratica che coinvolge gli enti, la BCE e le ANC.

Proporzionalità e ambito di applicazione

Nell'interesse della proporzionalità, l'invito di cui sopra è limitato ai casi indicati qui di seguito.

- Le proposte di nuova nomina dell'amministratore delegato e/o di altri membri esecutivi dell'organo di amministrazione; e
- gli enti creditizi di maggiori dimensioni negli Stati membri partecipanti, segnatamente:
 - un ente vigilato al massimo livello di consolidamento di un gruppo vigilato significativo, o
 - un ente creditizio con il valore totale delle attività più elevato in un gruppo vigilato significativo se tale soggetto è diverso da quello indicato in precedenza, o
 - un ente vigilato significativo che non fa parte di un gruppo vigilato significativo.

7.2 Tipologia delle decisioni

Un esponente nominato è considerato in possesso o non in possesso dei requisiti di idoneità. Tuttavia, la BCE ha il potere di includere raccomandazioni, condizioni e/o obblighi nelle decisioni positive con l'intento di affrontare determinate criticità. Qualora queste disposizioni accessorie non consentano di superare adeguatamente gli elementi di criticità riscontrati, sarà necessario assumere una decisione negativa.

¹⁰⁰ Ciò avviene ad esempio se il relativo organo o comitato dell'ente creditizio ha adottato una decisione in tal senso, anche se la decisione è subordinata all'approvazione di altri organi o ai riscontri delle autorità competenti.

7.2.1 Orizzonte temporale

A seguito di ogni verifica dei requisiti di idoneità la BCE adotta una decisione formale entro la scadenza prevista nella normativa nazionale, ove applicabile.

Fatta salva l'eventuale scadenza prevista nella normativa nazionale, gli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE stabiliscono che il termine massimo per adottare una decisione non dovrebbe superare i quattro mesi a decorrere dalla data in cui l'istanza o la notifica sono trasmesse dall'ente creditizio.

7.2.2 Diritto a essere sentiti

Se la BCE intende adottare una decisione con un effetto negativo, vale a dire obiettare all'autorizzazione richiesta, o una decisione positiva subordinata a determinate disposizioni accessorie¹⁰¹, viene concesso alle parti interessate (l'ente vigilato e, se del caso, l'esponente nominato) il diritto a essere sentiti. In tali casi è data facoltà sia all'ente vigilato sia, se del caso, all'esponente nominato di presentare le proprie osservazioni per iscritto (o di richiedere un incontro) entro un termine di almeno due settimane ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento quadro sull'MVU.

Di norma, la procedura si svolge in forma scritta. Le osservazioni scritte devono essere valutate dalla BCE e possono determinare modifiche della decisione definitiva.

Tuttavia, il diritto a essere sentiti non si applica nei casi in cui le condizioni o gli obblighi sono stati concordati in anticipo con le parti interessate (l'ente vigilato e, se del caso, l'esponente nominato).

7.2.3 Decisione e notifica della BCE

Prima del processo decisionale formale, la BCE può in qualunque momento discutere informalmente dell'idoneità dell'esponente nominato con l'ente vigilato (fermo restando l'obbligo dell'ente vigilato stesso di valutare le persone).

Fatta salva l'adozione tramite delega¹⁰², le decisioni sono approvate dal Consiglio di vigilanza della BCE sotto forma di progetti e sottoposte successivamente al Consiglio direttivo per l'adozione secondo la procedura di non obiezione.

¹⁰¹ Tali disposizioni includono tutte le condizioni e tutti gli obblighi diversi da quelli connessi al monitoraggio e alle segnalazioni.

¹⁰² Conformemente alla Decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di idoneità (BCE/2016/42) (GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 21).

Il processo decisionale della BCE per le questioni di vigilanza è descritto nel dettaglio nel Manuale di vigilanza dell'MVU¹⁰³.

La BCE notifica la propria decisione definitiva all'ente vigilato.

In caso di istanza relativa a un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo, la BCE informa altresì l'ABE della propria decisione definitiva¹⁰⁴.

7.3 Decisione positiva corredata di condizioni

Le condizioni consentono di adottare decisioni positive in materia di idoneità subordinandole al rispetto di requisiti specifici imposti all'ente vigilato e/o all'esponente nominato per soddisfare i criteri di idoneità applicabili.

Conformemente al principio di proporzionalità, la BCE deve optare per la decisione meno intrusiva nelle verifiche dei requisiti di idoneità. Rispetto a una decisione negativa, una decisione sottoposta a condizione ha un minore impatto reputazionale o pregiudizievole sul soggetto vigilato e/o sull'esponente nominato. Inoltre, in talune situazioni il ricorso a condizioni può permettere alla BCE di assicurare l'idoneità degli organi di amministrazione consentendo al tempo stesso una sufficiente diversità in termini di esponenti nominati (ad esempio con l'ingresso di nuovi soggetti nel settore bancario) e stimolando di conseguenza l'innovazione e l'adeguatezza del processo decisionale all'interno degli enti vigilati.

7.3.1 Prassi di vigilanza

7.3.1.1 Uso delle condizioni

In una verifica (iniziale o nuova) dei requisiti di idoneità, la BCE può adottare una decisione corredata di condizioni. Una condizione è un requisito imposto al soggetto vigilato (e suscettibile di avere implicazioni dirette anche per l'esponente nominato) in assenza del quale la decisione assunta sarebbe negativa. La BCE impone una condizione solo ove necessario ad assicurare che l'esponente nominato soddisfi i criteri di idoneità. Una decisione può essere corredata di una o più condizioni.

La BCE può imporre condizioni solo **se ricorrono tutte le circostanze indicate qui di seguito**.

(a) **La BCE potrebbe adottare una decisione negativa**

La BCE può imporre una condizione in una decisione in materia di idoneità sulla base del fatto che l'esponente nominato non soddisfa tutti i requisiti di idoneità ma si ritiene possa colmare facilmente le carenze di ostacolo

¹⁰³ *Manuale di vigilanza dell'MVU – Vigilanza bancaria europea: funzionamento dell'MVU e approccio di vigilanza*, marzo 2018.

¹⁰⁴ Cfr. l'articolo 91, paragrafo 6, della CRD.

alla piena conformità. Il mancato rispetto di una condizione imposta implica che l'esponente nominato non sia più considerato approvato.

(b) **La condizione è definita approfonditamente e può essere soddisfatta entro una tempistica precisata con chiarezza**

La condizione è stabilita come requisito concreto e specifico con una tempistica precisata con chiarezza e, ove possibile, è concordata con le parti interessate (il soggetto vigilato e, ove pertinente, l'esponente nominato). La tempistica per il soddisfacimento della condizione dovrebbe essere relativamente breve e, nel caso in cui l'esponente abbia già assunto le proprie funzioni all'interno dell'organo di amministrazione, dovrebbe essere **idealmamente non superiore a sei mesi**. Se una decisione è corredata di più condizioni, queste ultime possono essere assoggettate a tempistiche diverse.

(c) **Il contenuto della condizione si fonda sui criteri di valutazione stabiliti nella normativa nazionale applicabile**

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU, nonché dell'articolo 2, punti 24 e 26, e dell'articolo 93, del regolamento quadro sull'MVU, la BCE ha il potere di adottare decisioni positive e negative nell'ambito delle verifiche dei requisiti di idoneità anche se una decisione esplicita non è richiesta ai sensi del diritto nazionale. A maggior ragione, la BCE ha il potere di imporre condizioni invece di negare l'autorizzazione di un esponente nominato e può imporre condizioni nelle situazioni in cui l'esponente non soddisfa uno o più criteri di cui all'articolo 91 della CRD quali recepiti nella normativa nazionale.

7.3.1.2 Tipologie di condizioni

Una condizione può essere precedente o successiva relativamente al momento in cui decorrono gli effetti della decisione della BCE. In caso di condizioni successive, il mancato rispetto del/i requisito/i imposto/i (dalla condizione) all'ente vigilato e/o all'esponente nominato determina la cessazione dell'efficacia giuridica della decisione della BCE approvata e notificata. Le condizioni successive non impediscono all'esponente nominato di assumere l'incarico e pertanto non incidono sulle procedure societarie interne.

In caso di condizioni precedenti, il mancato rispetto del/i requisito/i imposto/i (dalla condizione) all'ente vigilato e/o all'esponente nominato sospende gli effetti della decisione della BCE fino al soddisfacimento della condizione. Ciò significa che l'esponente nominato non può assumere l'incarico nell'ente vigilato fino a quando la condizione non sarà stata soddisfatta.

Se viene emanata una decisione contenente una condizione, l'ente vigilato deve informare tempestivamente la BCE circa il suo soddisfacimento. Le modalità di tale comunicazione sono specificate nella decisione della BCE.

7.3.1.3 Destinatari di una condizione

In linea di principio il destinatario di una condizione è l'ente vigilato nel suo ruolo di istante nel quadro della procedura di vigilanza. La condizione può tuttavia influire sull'esponente interessato, che dovrà compiere determinate azioni o astenersi dal compierne altre.

7.3.1.4 Applicazione delle condizioni

Le condizioni devono essere sufficientemente chiare riguardo a cosa ci si attende dall'ente vigilato e/o dall'esponente nominato (cfr. sopra) e sono pertanto direttamente applicabili (self-executing). In questo contesto, "direttamente applicabile" significa che la condizione è formulata in modo tale che il suo avverarsi possa essere agevolmente monitorato e verificato in riferimento ai requisiti stabiliti nella decisione della BCE e possa quindi essere accertato senza necessità di un'ulteriore decisione.

7.3.1.5 Mancato rispetto di una condizione

Il mancato rispetto di una condizione fa sì che l'approvazione della BCE non acquisisca validità oppure la perda.

Nel caso in cui l'esponente eserciti già la funzione di membro dell'organo di amministrazione e rifiuti di dimettersi, la BCE può avvalersi dei suoi poteri di vigilanza per rimuoverlo dalla carica¹⁰⁵. Questo richiede una nuova e specifica decisione della BCE.

7.4 Decisione positiva corredata di obblighi

Una decisione della BCE può anche contemplare l'obbligo di fornire informazioni o di assumere una determinata misura relativa ai requisiti di idoneità. Diversamente da una condizione, la mancata osservanza di un obbligo non influisce automaticamente sui requisiti dell'esponente.

Qualora queste disposizioni accessorie non consentano di superare adeguatamente restanti elementi di criticità, sarà assunta una decisione negativa.

Tra gli obblighi figurano:

- richiesta di informazioni sui procedimenti giudiziari in corso;
- valutazione del tempo dedicato dall'esponente nominato all'ente vigilato:

¹⁰⁵ In base al potere stabilito nell'articolo 16, paragrafo 2, lettera m), del regolamento sull'MVU di "rimuovere in qualsiasi momento membri dell'organo di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfano i requisiti previsti dagli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma" o a poteri analoghi ai sensi del diritto nazionale.

- richiesta di miglioramenti delle politiche scritte sui conflitti di interesse dell'ente;
- richiesta di miglioramenti in termini di idoneità complessiva dell'organo di amministrazione.

7.5 Decisione positiva corredata di raccomandazioni o aspettative

Qualora siano stati soddisfatti tutti i requisiti di idoneità, ma sia stata riscontrata una criticità che deve essere risolta, la BCE può includere raccomandazioni o indicare aspettative nella stessa decisione sui requisiti di idoneità. Il ricorso a tali strumenti non vincolanti è inteso anche a incoraggiare l'applicazione delle migliori prassi da parte degli enti vigilati e a segnalare i miglioramenti auspicabili.

7.6 Altre tipologie di poteri

7.6.1 Riesame dell'idoneità e rimozione dall'incarico

Il potere di sottoporre a riesame l'idoneità di una persona in qualunque momento è previsto nell'articolo 94 del regolamento quadro sull'MVU. La BCE può includere nella sua decisione motivi specifici prevedibili che potrebbero dare origine a un riesame. Inoltre, in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera m), del regolamento sull'MVU, la BCE ha il potere di rimuovere in qualsiasi momento i componenti dell'organo di amministrazione di un ente creditizio che non soddisfano i requisiti previsti dagli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento.

Per maggiori dettagli, si veda la sezione 5.2.

8 Link utili

[CRD¹⁰⁶](#): stabilisce i criteri per la verifica dei requisiti di idoneità.

[Regolamento sull'MVU¹⁰⁷](#): competenza della BCE nella conduzione delle verifiche.

[Regolamento quadro sull'MVU¹⁰⁸](#): prevede requisiti più dettagliati in materia di verifiche dei requisiti di idoneità.

[Orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE](#): forniscono indicazioni per interpretare le disposizioni in materia di requisiti di idoneità contenute nella CRD e criteri comuni per valutare le conoscenze, le competenze e l'esperienza individuali e complessive dei componenti dell'organo di amministrazione, oltre che l'onorabilità, l'onestà e l'integrità e l'indipendenza di giudizio dei componenti dell'organo di amministrazione (compresi i responsabili delle principali funzioni aziendali).

[Allegato I - Modello di una matrice per valutare la competenza complessiva dei membri dell'organo di gestione](#): matrice di idoneità quale strumento di autovalutazione (il suo uso è stato indicato come buona prassi negli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE e la BCE concorda con tale indicazione).

[Orientamenti sulla governance interna](#): questi orientamenti emanati dall'ABE integrano le varie disposizioni di governance nella CRD, tenendo conto del principio di proporzionalità, specificando i compiti, le responsabilità e l'organizzazione dell'organo di amministrazione, l'organizzazione di enti e gruppi, compresa la necessità di creare strutture trasparenti che consentano la vigilanza di tutte le loro attività e specifichino requisiti per le tre linee di difesa e in particolare per le funzioni di gestione dei rischi, di conformità normativa e di revisione interna.

[Report on declared time commitment of non-executive directors in the SSM](#), agosto 2019: un rapporto sui risultati di un esercizio di analisi comparata condotto dalla BCE sull'impegno in termini di tempo dichiarato per gli amministratori non esecutivi nei paesi dell'area dell'euro.

[Guida sui rischi climatici e ambientali – Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa](#), Banca centrale europea, novembre 2020: stabilisce le aspettative di vigilanza riguardanti il ruolo dell'organo di amministrazione e il quadro di governance con riferimento ai rischi climatici e ambientali.

[Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione](#), versione consolidata, novembre 2016: descrive la politica della BCE in materia di disposizioni specifiche relative agli assetti di governance, segnatamente riguardo al

¹⁰⁶ Cfr. gli articoli 3, 74, 88, 91 e 121, e i considerando 55-60 della CRD.

¹⁰⁷ Cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), l'articolo 6, paragrafo 4, gli articoli 9, 10 e 11 e l'articolo 16, paragrafo 2, lettera m), del regolamento sull'MVU.

¹⁰⁸ Cfr. gli articoli 28, 29, 93, 94 e 95 del regolamento quadro sull'MVU.

cumulo delle funzioni di presidente e amministratore delegato e all'assunzione di un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo.

[*Manuale di vigilanza dell'MVU – Vigilanza bancaria europea: funzionamento dell'MVU e approccio di vigilanza, marzo 2018*](#): descrive la struttura organizzativa del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) e definisce le metodologie, i processi e le procedure per la vigilanza bancaria nell'area dell'euro.

[*Corporate governance principles for banks*](#): linee guida emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, che attingono ai principi di governo societario pubblicati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

[Nuovo questionario della BCE sui requisiti di idoneità](#)

[Portale IMAS](#): portale attraverso il quale le banche vigilate dalla BCE possono inviare informazioni relative alle procedure di vigilanza, monitorare il loro stato e scambiare informazioni con i responsabili della vigilanza. Nel portale IMAS le banche significative possono presentare le istanze di verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali, monitorare lo stato delle verifiche e scambiare le relative informazioni con i responsabili della vigilanza.

© Banca centrale europea, 2022

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Per la terminologia tecnica, è disponibile sul sito della BCE dedicato alla vigilanza bancaria un [glossario](#) in lingua inglese.